SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 marzo 2011.

Modifiche al decreto 25 ottobre 2005 relativo al Programma «Rigenerazione in vitro di osso autologo per la terapia dei difetti ossei nella chirurgia oro-dentale e maxillo-facciale» già ammesso a finanziamento. (Decreto n. 134/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art.11;

Visto il decreto direttoriale n. 2548/Ric. del 25 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2005, con il quale il progetto di ricerca n. n. 8/5: «Rigenerazione in vitro di osso autologo per la terapia dei difetti ossei nella chirurgia oro-dentale e maxillo-faciale» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato articolo 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 443.040,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 8 giugno 2010, prot. 3575, da parte della società costituita VivaBioCell S.r.l (ex TOR *Srl)*, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del D.M. n. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 30 novembre 2010, prot. 9677, da parte di Intesa San Paolo. S.p.A. che attesta l'effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata Società

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

Progetto n. 8/5;

Titolo: «Rigenerazione in vitro di osso autologo per la terapia dei difetti ossei nella chirurgia oro-dentale e maxillo-facciale»;

Società: Vivabiocell Spa (Udine).

Rispetto a quanto decretato con D.D. n. 2548/Ric. del 25 ottobre 2005:

Viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI nella misura del 70% sulla ricerca industriale per i costi sostenuti in zona eleggibile lett. *c)*, pari a 516.456,90.

Art. 2.

Conseguentemente la somma impegnata all'art. 3 del D.D n. 2548/Ric. del 25 ottobre 2005, relativa alla misura dell'intervento, risulta modificata in € 1.139.343,70 di cui € 795.106,90 alla sezione aree depresse e € 344.236,80 alla sezione aree nazionali.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 7, foglio n. 397

11A11230

DECRETO 22 marzo 2011.

Modifiche al decreto 17 marzo 2006 relativo al Programma «IDEAL Soluzioni per il mercato unificato dell'informazione» nell'ambito del Fondo per gli investimenti della ricerca di base già ammesso a finanziamento. (Decreto n. 136/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008,

convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n.98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 11;

Visto il decreto direttoriale n. 507/Ric. del 17 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006, con il quale il progetto di ricerca n. 14/5, dal titolo «IDEAL Soluzioni per il mercato unificato dell'informazione» è stato ammesso alla agevolazione di cui al richiamato articolo 11, nella forma del contributo nella spesa pari a € 455.320,00;

Vista la nota, pervenuta al MIUR il 6 ottobre 2010, prot. 773, da parte della società costituita ITACA S.r.l, con la quale viene richiesto il riconoscimento dell'ulteriore agevolazione del 10% per le dimensioni di PMI, come previsto dall'art. 11 del D.M. 593/2000, comma 14, lettera *c)*;

Vista la nota, pervenuta al MIUR in data 30 novembre 2010, prot. 9676, da parte di B.N.L. S.p.A. che attesta quanto segue:

1) la effettiva sussistenza del requisito di PMI della sopra citata Società;

2) il requisito per la concessione dell'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università non risulta soddisfatto;

Visto il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

Decreta:

Art. 1.

Al seguente progetto di ricerca, già ammesso al finanziamento, sono apportare le seguenti modifiche:

Progetto n. 14/5;

Titolo: «IDEAL Soluzioni per il mercato unificato dell'informazione»;

Società: Itaca Srl – Rende (Cosenza).

Rispetto a quanto decretato con D.D. n. 507 del 17 marzo 2006:

1) Viene revocata l'ulteriore agevolazione del 10% per collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università;

2) Viene riconosciuta la maggiorazione del 10% per le dimensione di PMI

L'importo dell'agevolazione spettante non risulta, quindi, modificato:

per la Ricerca Industriale: nella misura del 70% per i costi sostenuti in zona eleggibile lett.a, pari a € 336.700,00;

per lo Sviluppo Sperimentale, nella misura del 45% per i costi sostenuti in zona eleggibile lett.a, pari a € 118.620,00,

per un totale di € 455.320,00.

Art. 2.

Conseguentemente la somma totale impegnata all'art. 3 del D.D. n. 507 del 17 marzo 2006 dell'agevolazione spettante risulta invariata: € 971.776,89 di cui € 516.456,89 per la sezione aree nazionali e € 455.320,00 per la sezione aree depresse

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 7, foglio n. 396

11A11231

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 aprile 2011.

Inclusione della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/22/UE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto che l'Italia è stata designata Stato membro relatore della sostanza attiva bispyribac;

Considerato che lo Stato membro relatore, ha effettuato il lavoro di valutazione, in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente per gli impieghi proposti dal Notificante, trasmettendo alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;

Considerato che successivamente il rapporto di valutazione della sostanza attiva bispyribac è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e presentato alla Commissione europea in forma di rapporto scientifico dell'EFSA;

Considerato che detto rapporto di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/22/UE della Commissione del 3 marzo 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/22/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva bispyribac nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. La sostanza attiva bispyribac è iscritta, fino al 31 luglio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2012, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac, presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° febbraio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
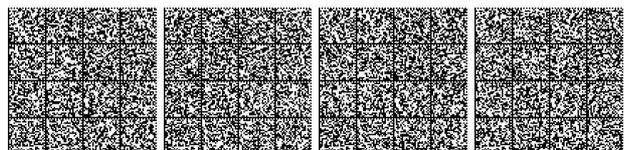
Art. 3.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva bispyribac come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 luglio 2011, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 aprile 2012. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 gennaio 2013, a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva, successivamente al 31 luglio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 30 aprile 2012, si intendono revocati a partire dal 1° maggio 2012, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° febbraio 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 settembre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2013.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 dicembre 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 aprile 2013.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 settembre 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bispyribac, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 261

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«329	Bispyribac Numero CAS: 125401-75-4 Numero CIPAC: 748	2,6-bis(4,6-dimetossipimiridin-2- ilossi)acido benzoico	≥ 930 g/kg (denominato bispyribac-sodium)	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bispyribac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati dovranno richiedere la presentazione di ulteriori informazioni in merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M03 (2-idrossi-4,6-dimetossipirimidina), M04 (2,4-diidrossi-6-metossipirimidina) e M10 [2-idrossi-6- (4-idrossi-6-metossipirimidina-2-yl)ossibenzoato di sodio]. Essi garantiscono che il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11566

DECRETO 21 aprile 2011.

Inclusione delle sostanze attive dietofencarb e orizalin nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione delle direttive 2011/26/UE e 2011/27/UE della Commissione che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive dietofencarb e orizalin;

Considerato che i Notificanti delle sostanze attive dietofencarb e orizalin hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione delle suddette sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il dietofencarb e l'orizalin nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i Notificanti hanno poi ripresentato agli Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione del dietofencarb e dell'orizalin, nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai Notificanti sulle sostanze attive dietofencarb e orizalin, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive dietofencarb e orizalin, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dietofencarb, orizalin soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive 2011/26/UE, 2010/27/UE della Commissione, concernenti l'iscrizione rispettivamente delle sostanze attive dietofencarb ed orizalin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/26/UE, 2011/27/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive dietofencarb e orizalin, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive dietofencarb ed orizalin dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dietofencarb e orizalin.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive dietofencarb ed orizalin sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica del Comunicato relativo alla Decisione 2008/934/CE

1. Le voci relative alle sostanze attive dietofencarb ed orizalin sono cancellate dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive, se autorizzati, dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive dietofencarb e orizalin presentano al Ministero della Salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 2011

Il ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1º giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 209

ALLEGATO

Le sostanze attive dietofencarb ed orizalin sono aggiunte alla tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«331	Dietofencarb Numero CAS: 87130-20-9 Numero CIPAC: 513	isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate	≥ 970 g/kg Impurità: Toluene: non più di 1 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'utilizzo come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nella valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per gli artropodi non bersaglio e far sì che nelle condizioni di utilizzazione figuri l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: a) la potenziale assunzione del metabolito 6-NO 2-DFC in colture successive; b) la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»
«334	Orizalin Numero CAS: 19044-88-3 Numero CIPAC: 537	3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide	≥ 960 g/kg N-nitrosodipropilamina: ≤ 0,1 mg/kg Toluene: ≤ 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'uso come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: 1) alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale;

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						2) alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; 3) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle caratteristiche climatiche; 4) al rischio per gli uccelli e i mammiferi erbivori; 5) al rischio per le api durante il periodo della fioritura. Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 (2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide) e OR15 (2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide). Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda:

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11567

DECRETO 21 aprile 2011.

Inclusione delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione, rispettivamente della direttiva 2011/19/UE, 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione, che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) N. 451/2000 e N. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate;

Considerato che i Notificanti delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione della suddette sostanze attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il tau-fluvalinato, il fenoxycarb, il cletodim ed il bupirimate, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i Notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate nell'allegato I delle suddette direttive, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del Regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai rispettivi Notificanti sulle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che i progetti di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, le relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive 2011/19/UE, 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione del 2 marzo 2011, concernenti rispettivamente l'iscrizione delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive 2011/19/UE 2011/20/UE, 2011/21/UE e 2011/25/UE della Commissione, con l'inserimento

delle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che le valutazioni e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, devono tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la "Linea guida" del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati.

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei Comunicati relativi alle Decisioni 2008/934/CE e alla Decisione 2010/455/UE

1. Le voci relative alle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate sono cancellate dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010

2. Le voci relative alle sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate sono cancellate dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale le revoche dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive sono state prorogate al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B,

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato fenoxycarb, cletodim e bupirimate posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati a partire dal 1° dicembre 2011, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto

di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015, il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle sostanze attive sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5,del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive tau-fluvalinato, fenoxycarb, cletodim e bupirimate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 2011

Il ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 210

ALLEGATO

Le sostanze attive Tau-fluvalinato, Cletodin, Bupirimate e fenoxycarb sono aggiunte alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«335	Tau-fluvalinato Numero CAS: *102851-06-9* Numero CIPAC: 786	(RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato (Rapporto tra isomeri 1:1)	≥ 920 g/kg (1:1 rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano) Impurità: Toluene: non più di 5 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli organismi acquatici e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; b) al rischio per gli artropodi non bersaglio e a far sì che le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi; c) il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione del materiale tecnico prodotto commercialmente. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: -il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico, -il rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti informazioni di conferma due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, riguardo al possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.»

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
336	Cletodim Numero CAS: *99129-21-2* Numero CIPAC: 508	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one	≥ 930 g/kg Impurità: toluene max. 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sulle barbabietole da zucchero PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi e provvedono affinché le condizioni di impiego prescrivano l'applicazione di misure adeguate di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda: — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo, — la definizione di residuo per la valutazione del rischio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013
337	Bupirimate Numero CAS: *41483-43-6* Numero CIPAC: 261	5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate	≥ 945 g/kg Impurezze: Etirimol: massimo 2 g/kg Toluene: massimo 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazioni comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazioni comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — ai rischi per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la specificazione della sostanza tecnica, quale fabbricata commercialmente, con appropriati dati analitici, comprese informazioni sulla rilevanza delle impurezze; 2) l'equivalenza tra le specificazioni della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, e quella della sostanza di prova utilizzata per i fascicoli tossicità;

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
						3) i parametri cinetici, la degradazione nel suolo e i parametri di adsorbimento e desorbimento per il principale metabolita nel suolo DE-B (De-etil-bupirimate Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di conferma di cui ai punti 1 e 2) entro il 30 novembre 2011 e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013
339	Fenoxycarb Numero CAS : 79127-80-3 Numero CIPAC: 425	[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile	≥ 970 g/kg Impurità: Toluene: max 1g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Se ne può autorizzare l'impiego unicamente come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle appendici I e II, approvato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011 In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione a: -la protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso, -il rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

11A11568

DECRETO 5 maggio 2011.

Inclusione delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido nell'allegato ossido I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione, rispettivamente della direttiva 2011/29/UE e 2011/30/UE della Commissione, che modificano inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i Regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido;

Considerato che i Notificanti delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido hanno ritirato inizialmente il loro sostegno per l'iscrizione della suddette sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte dei Notificanti, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'etridiazolo e fenbutatin ossido, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE i Notificanti hanno poi ripresentato ai rispettivi Stati membri relatori, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) 33/2008 della Commissione;

Considerato che gli Stati membri relatori hanno valutato i dati aggiuntivi presentati dai rispettivi Notificanti sulle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) 33/2008 della Commissione, ed hanno redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che i progetti di relazione di valutazione iniziale delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido, le relazioni supplementari e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Viste le direttive 2011/29/UE e 2011/30/UE della Commissione del 7 marzo 2011, concernenti l'iscrizione delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione delle medesime sostanze dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento delle direttive 2011/29/UE e 2011/30/UE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che le valutazioni e le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, contenenti tali sostanze attive, devono tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliscono norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione delle sostanze attive

1. Le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin sono iscritte, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con le definizioni chimiche ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei Comunicati relativi alle Decisioni 2008/934/CE e alla Decisione 2010/455/UE

1. Le voci relative alle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido sono cancellate dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

2. Le voci relative alle sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido sono cancellate dall'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale le revoche dei prodotti fitosanitari a base di dette sostanze attive sono state prorogate al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. I rapporti di riesame, relativi alle sostanze attive sono messi a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2013. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 maggio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 212

ALLEGATO I

Le sostanze attive etridiazolo e fenbutatin ossido sono aggiunte alla tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«332	Etridiazolo Numero CAS: *2593-15-9* Numero CIPAC: 518	*etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere*	≥ 970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si assicurano che vengano fornite tutte le informazioni necessarie prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri: 1) prestano particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso a misure adeguate di attenuazione dei rischi; 2) garantiscono l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra; gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali devono assicurare lo svolgimento di un'adeguata valutazione dei rischi;

						3) prestano particolare attenzione alla sicurezza degli organismi acquatici e garantiscono che le condizioni di utilizzo prescrivano il ricorso a misure adeguate di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, mediante adeguati dati analitici; 2) la rilevanza delle impurità; 3) l'equivalenza tra le specifiche della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente, e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità; 4) la rilevanza dei metaboliti della pianta acido 5-idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo; 5) l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo dicloro-etridiazolo e acido etridizoico; 6) la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridizoico. Gli Stati membri interessati garantiscono che il richiedente comunichi alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 1o dicembre 2011 e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.»
«338	Fenbutatin ossido Numero CAS: *13356-08-6* Numero CIPAC: 359	bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido	≥ 970 g/kg Impurezze: bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)tin]ossido (SD 31723): massimo 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come acaricida in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbutatin ossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali del 28 gennaio 2011. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni confermanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda l'impurezza SD 31723. Tali informazioni riguardano i seguenti punti: a) potenziale genotossicologico; b) rilevanza ecotossicologica; c) spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11565

DECRETO 19 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva isoxaben nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/32/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/934/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva isoxaben;

Considerato che il notificante della sostanza attiva isoxaben ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/934/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'isoxaben, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Svezia, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal notificante sulla sostanza attiva isoxaben, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva isoxaben, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/32/UE della Commissione dell'8 marzo 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva isoxaben, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/32/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva isoxaben, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva isoxaben, dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Ritenuto altresì di dover cancellare la sostanza attiva isoxaben anche dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011;

Considerato che la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto, se necessario, anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed in particolare l'art. 13, comma 4, e la «Linea guida» del 7 settembre 2010, disponibile sul portale di questo Ministero all'indirizzo: www.salute.gov.it, per quanto riguarda lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva isoxaben è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica dei comunicati relativi alla decisione 2008/934/CE e alla decisione 2010/455/UE

1. La voce relativa alla sostanza attiva isoxaben è cancellata dall'allegato al comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/934/CE

con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

2. La voce relativa alla sostanza attiva isoxaben è cancellata dall'allegato al comunicato del 29 dicembre 2010 del Ministero della salute relativo alla decisione 2010/455/UE con la quale la revoca dei prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva è stata prorogata al 31 dicembre 2011.

Art. 3.

Adeguamenti di fase 1

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 novembre 2011, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben verificando in particolare che:

a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;

b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2011 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° dicembre 2011. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 4.

Adeguamenti di fase II

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva isoxaben, come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 maggio 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 maggio 2013. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 maggio 2015 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato I al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE successivamente al 31 maggio 2011, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 maggio 2013, si intendono revocate a partire dal 1° giugno 2013. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, sono revocati a partire dal 1° giugno 2015. Il Ministero della salute provvederà poi a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.

Art. 5.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 6.

Smaltimento delle scorte

1. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2012. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 novembre 2012.

2. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2014. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2014.

3. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, avvenuta ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente decreto, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di detti prodotti fitosanitari revocati è consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 gennaio 2015. L'utilizzo dei prodotti revocati è invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 maggio 2016.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva isoxaben, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 70

ALLEGATO I

Sostanza attiva da inserire alla fine della tabella dell'allegato I del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«341	Isoxaben Numero CAS: 82558-50-7 Numero CIPAC: 701	N-[3-(1-etile-1-metilpropilene)-1,2- oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide	≥ 910 g/kg Toluene: ≥ 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, al rischio per le piante terrestri non bersaglio e alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee. Le condizioni di utilizzo devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni che documentino: a) le specifiche del materiale tecnico quale viene fabbricato commercialmente; b) la rilevanza delle impurità; c) i residui nelle colture a rotazione; d) il rischio potenziale per gli organismi acquatici. Gli Stati membri interessati provvedono a che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro sei mesi dall'entrata in vigore della direttiva di inclusione e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11562

DECRETO 19 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva acido indolilbutirrico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/28/UE della Commissione che modifica inoltre la decisione 2008/941/CE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260 e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 1112/2002 e n. 2229/2004 che stabiliscono le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva acido indolilbutirrico;

Considerato che il Notificante della sostanza attiva acido indolilbutirrico ha ritirato inizialmente il suo sostegno per l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che successivamente al ritiro da parte del Notificante, la Commissione europea ha adottato la decisione 2008/941/CE concernente la non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l' acido indolilbutirrico, nell'allegato I della citata direttiva con la conseguente revoca dei prodotti fitosanitari contenenti queste sostanze attive, entro il 31 dicembre 2010;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, la Francia, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione dell'acido indolilbutirrico nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva acido indolilbutirrico, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della sostanza attiva acido indolilbutirrico, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido indolilbutirrico, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/28/UE della Commissione del 4 marzo 2011, che ha disposto l'iscrizione della sostanza attiva acido indolilbutirrico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/941/CE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/28/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva acido indolilbutirrico nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover cancellare la sostanza attiva acido indolilbutirrico dall'elenco delle sostanze attive riportate nell'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute, relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010;

Considerato che non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido indolilbutirrico;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva acido indolilbutirrico è iscritta, fino al 31 maggio 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Modifica del comunicato relativo alla decisione 2008/941/CE

1. La voce relativa alla sostanza attiva acido indolilbutirrico è cancellata dall'allegato al Comunicato del 21 maggio 2009 del Ministero della salute relativo alla decisione 2008/941/CE con la quale i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva dovevano essere revocati al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva acido indolilbutirrico presentano al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 72

ALLEGATO

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«333	Acido indolilbutirrico Numero CAS: 133-32-4 Numero CIPAC: 830	*Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico*	≥ 994 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore in piante ornamentali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono prescrivere il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale nonché a misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di informazioni di conferma per quanto riguarda: a) l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico; b) la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria; c) la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11563

DECRETO 19 maggio 2011.

Inclusione della sostanza attiva triflumuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2011/23/UE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, comma 1, l'art. 8, comma 1, e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche la sostanza attiva triflumuron;

Vista la decisione 2009/241/CE della Commissione con la quale la sostanza attiva triflumuron non è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in conformità dell'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il Notificante ha poi ripresentato allo Stato membro relatore, l'Italia, una nuova domanda, correlata da studi aggiuntivi, tesa all'iscrizione della sostanza attiva triflumuron nell'allegato I della suddetta direttiva, secondo la procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione;

Considerato che lo Stato membro relatore ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal Notificante sulla sostanza attiva triflumuron, nei termini fissati per la procedura accelerata di cui al regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, ed ha redatto una nuova relazione inviata poi all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ed alla Commissione europea;

Considerato che il progetto di relazione di valutazione iniziale della suddetta sostanza attiva, la relazione supplementare e le conclusioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) incentrati principalmente sugli elementi che avevano determinato la non iscrizione della sostanza attiva, sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare;

Considerato che sulla base del citato rapporto di riesame è emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflumuron, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2011/23/UE della Commissione del 3 marzo 2011, concernente l'iscrizione della sostanza attiva triflumuron, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2011/23/UE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva triflumuron, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che non risultano autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triflumuron, revocati il 16 settembre 2009, in attuazione della decisione 2009/241/CE della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Iscrizione della sostanza attiva

1. La sostanza attiva triflumuron, è iscritta, fino al 31 marzo 2021, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari

1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari che la contengono dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. I prodotti fitosanitari per i quali s'intende presentare una domanda di autorizzazione dovranno inoltre rispettare le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato I al presente decreto.

3. Tali fascicoli saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

Rapporto di riesame

1. Il rapporto di riesame è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 19 maggio 2011

Il Ministro della salute: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 9, foglio n. 73

Voci da aggiungere alla fine della tabella del decreto legislativo 194/95

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«328	Triflumuron Numero CAS: 64628-44-0 Numero CIPAC: 548	1-(2-clorobenzoil)-3-[4-trifluorometossifenil] urea	≥ 955 g/kg Impurità: -*N,N'*-bis-[4-(trifluorometossi)fenil]urea: non più di 1 g/kg - 4-trifluoro-metossianilina: non più di 5 g/kg	1°aprile 2011	31 marzo 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il triflumuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione complessiva, gli Stati membri dedicano particolare attenzione: — alla protezione dell'ambiente acquatico, — alla protezione delle api mellifere. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Pertanto è opportuno che gli Stati membri esigano dal richiedente la presentazione di informazioni di conferma relativamente ai rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve delle api. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo 2013.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame

11A11564

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marius Udrescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Marius Udrescu, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di giugno 2007 presso la «Universitatea din Pitesti» con sede a Pitesti (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale il sig. Marius Udrescu è risultato idoneo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel D.M. n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di giugno 2007 presso la «Universitatea din Pitesti» con sede a Pitesti (Romania) dal sig. Marius Udrescu, nato a Pitesti (Romania) il 28 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11497

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Diana Paraschiva Ungureanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Diana Paraschiva Ungureanu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di giugno 2004 presso la «Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevato che la sig.ra Diana Paraschiva Ungureanu ha conseguito il titolo con il nome di Georgiana Lorena Benchia;

Vista la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra Diana Paraschiva Benchia ha assunto il nome di Diana Paraschiva Ungureanu a seguito di matrimonio;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 7 aprile 2009, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Kinetoterapeut» conseguito in Romania è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto direttoriale in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova
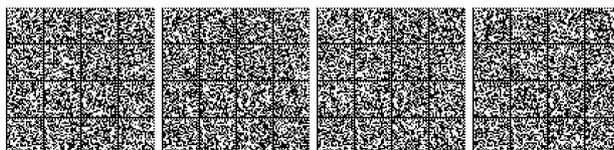
attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'art. 22, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Diana Paraschiva Ungureanu è risultata idonea;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di giugno 2004 presso la «Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» con sede a Iasi (Romania) dalla sig.ra Diana Paraschiva Ungureanu, nata a Vaslui (Romania) il 14 ottobre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11498

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Andreea Alexandra Chirica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Andreea Alexandra Chirica, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di giugno 2008 in Romania, al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11 maggio 2006, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 *ore)*;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/5998 del 10 febbraio 2010 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra Andreea Alexandra Chirica che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» è subordinato, a scelta del richiedente, alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento pari a 60 CFU, oppure in una prova attitudinale;

Vista la nota in data 10 febbraio 2010, con la quale la sig.ra Andreea Alexandra Chirica ha dichiarato di voler effettuare il tirocinio pratico;

Vista la relazione in data 10 maggio 2011del Coordinatore Tecnico-pratico del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli studi di Firenze, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio di merito positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Andreea Alexandra Chirica;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di giugno 2008 presso l'«Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati» con sede a Galati (Romania) dalla sig.ra Andreea Alexandra Chirica, nata a Galati (Romania) il 19 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11499
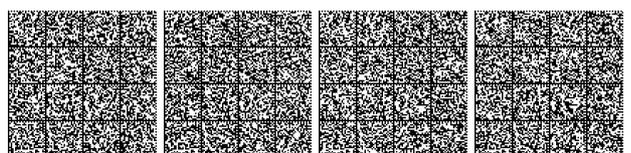
DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Daniela Velichi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Daniela Velichi, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di giugno 2008 in Romania, al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11 maggio 2006, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» conseguito in Romania è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 *ore)*;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/65293 del 30 dicembre 2009 con la quale questa Amministrazione comunicava alla sig.ra Daniela Velichi che il riconoscimento del titolo di «Licentiat in Kinetoterapie» è subordinato, a scelta del richiedente, alla frequenza di un periodo di tirocinio di adattamento pari a 60 CFU, oppure in una prova attitudinale;

Vista la nota in data 7 gennaio 2010, con la quale la sig.ra Daniela Velichi ha dichiarato di voler effettuare il tirocinio pratico;

Vista la relazione in data 10 maggio 2011del Coordinatore Tecnico-pratico del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli studi di Firenze, il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio di merito positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Daniela Velichi;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di giugno 2008 presso l'«Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati» con sede a Galati (Romania) dalla sig.ra Daniela Velichi, nata a Galati (Romania) il 1° novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11500

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Ilona Rak, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, l'art. 21 concernente le condizioni per il riconoscimento, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ilona Rak, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licencjat Fizjoterapia» rilasciato il 10 luglio 2009 dalla «Wyzsza Szkola Humanistyczna» con sede a Wroklaw (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 20 febbraio 2007, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Licencjat Fizjoterapia» conseguito Polonia è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007 consistente in una prova attitudinale teorico-pratica oppure, a scelta dell'interessata, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e cardiorespiratorio;

Vista la nota in data 17 dicembre 2009 con la quale la sunnominata Ilona Rak ha comunicato di optare per la prova attitudinale;

Visto il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011
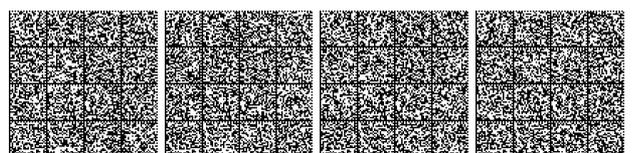
ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra Ilona Rak è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licencjat Fizjoterapia», rilasciato il 10 luglio 2009 dalla «Wyzsza Szkola Humanistyczna» con sede a Wroklaw (Polonia) alla sig.ra Ilona Rak, nata a Olesnica (Polonia) il 27 settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11501

DECRETO 29 luglio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Kamila Wiktoria Luni Czekaj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare, l'art. 21 concernente le condizioni per il riconoscimento, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra KamilaWiktoria Luni Czekaj, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Technik Fizjoterapii» rilasciato il 20 gennaio 2006 in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevato che la sig.ra KamilaWiktoria Luni Czekaj ha conseguito il titolo con il nome di KamilaWiktoria Czekaj;

Vista la documentazione dalla quale si evince che la sig.ra KamilaWiktoria Czekaj ha assunto il nome di KamilaWiktoria Luni Czekaj a seguito di matrimonio;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 10 marzo 2005, il quale afferma che il riconoscimento del titolo «Technik Fizjoterapii» conseguito Polonia è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007 consistente in una prova attitudinale teorico-pratica oppure, a scelta dell'interessata, alla frequenza di un tirocinio di adattamento della durata di 800 ore, da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e cardiorespiratorio;

Vista la nota in data 11 aprile 2011 con la quale la sunnominata KamilaWiktoria Luni Czekaj ha comunicato di optare per la prova attitudinale;

Visto il D.D. in data 30 maggio 2011 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 206/2007;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata presso l'I.R.C.C.S. Santa Lucia di Roma, in data 21 giugno 2011 ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 a seguito della quale la sig.ra KamilaWiktoria Luni Czekaj è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale n. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Technik Fizjoterapii», rilasciato il 20 gennaio 2006 dalla "Szkola Policealna Wojewodztwa Slaskiego im. Dr. Feliska Bialego" con sede a Rybnik (Polonia) alla sig.ra KamilaWiktoria Luni Czekaj, nata a Jastrzebie Zdroj (Polonia) il 18 ottobre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "Fisioterapista" (D.M. 741/94), ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11502
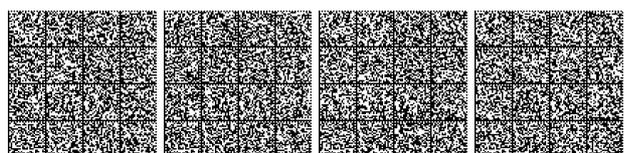
DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez-Arellano Sanchez Irene Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Perez-Arellano Sanchez Irene Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Cadiz» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Cadiz - di Cadice, nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 1994 presso la «Universidad de Cadiz» - Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Cadiz - di Cadice, dalla sig.ra Perez-Arellano Sanchez Irene Maria, nata a San Fernando (Cadiz) (Spagna) il giorno 28 giugno 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11195

DECRETO 3 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Forer Manuel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Forer Manuel cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria presso l'«EURAK - europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT» di Hall in Tirol, in data 28 febbraio 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Austria con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Physiotherapeut/in» conseguito in Austria in data 28 febbraio 2011 presso l'«EURAK - europa ausbildungsentrum fur physiotherapie der UMIT» di Hall in Tirol, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Physiotherapeut/in» a partire dal giorno 28 febbraio 2011, dal sig. Forer Manuel nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 8 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1894).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11196

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Honorata Olczyk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Honorata OLCZYK, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo «Magistra Fizjoterapia» conseguito il 7 novembre 2007 presso l'«Uniwersytet Medyczny w Lodzi» con sede in Lodz (Polonia), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita delle misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Magister Fizjoterapia», conseguito il 7 novembre 2007 presso l'«Uniwersytet Medyczny w Lodzi» con sede in Lodz (Polonia) dalla sig.ra Honorata OLCZYK, nata a Tomaszow Mazowiecki (Polonia) il giorno 23 luglio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11493

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Alexandrina Georgeta Barna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alexandrina Georgeta BARNA, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nella sessione di ottobre 1999 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie «Carol Davila» din Bucarest» con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
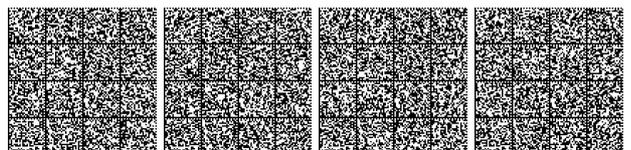
Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» contemplato nel decreto ministeriale 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

il titolo «Licentiat in Fiziokinetoterapie» conseguito nella sessione di ottobre 1999 presso la «Universitatea de Medicina si Farmacie «Carol Davila» din Bucarest» con sede a Bucarest (Romania) dalla sig.ra Alexandrina Georgeta BARNA, nata a Oradea (Romania) il giorno 14 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11494

DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Larissa Fontes Nunez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Larissa Fontes Nunez, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo in «Bacharel em Fisioterapia» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Brasile con quella esercitata in Italia dal Fisioterapista;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo in «Bacharel em Fisioterapia» rilasciato il 5 agosto 2010 dal «Centro Universitario Newton Paiva» con sede a Belo Horizonte (Brasile), alla sig.ra Larissa Fontes Nunez, nata a Belo Horizonte (Brasile) il 25 novembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Fisioterapista (D.M. 741/94).

2. La sig.ra Larissa Fontes Nunez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Fisioterapista nel rispetto delle quote d'ingresso di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11495
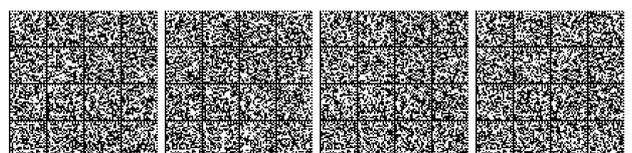
DECRETO 5 agosto 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Maria Cristina Geornoiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Maria Cristina Geornoiu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Balneofizioterapie» conseguito in Romania nella sessione di giugno 1999, al fine dell'esercizio in Italia della professione di «Fisioterapista»;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 12 febbraio 2008, il quale afferma che il riconoscimento del titolo di «Balneofizioterapie» conseguito in Romania dalla sig.ra Maria Cristina Geornoiu è subordinato al superamento di una misura compensativa, come previsto dall'art.6 del decreto legislativo n. 319/94, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 60 C.F.U. (1500 *ore)* da svolgersi in ambito neurologico, ortopedico e della riabilitazione cardiorespiratoria o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica che accerti la conoscenza delle materie: neurologia, ortopedia e riabilitazione cardiorespiratoria;

Vista la nota in data 27 luglio 2010 con la quale la sunnominata Maria Cristina Geornoiu ha comunicato di optare per il periodo di tirocinio;

Vista la relazione in data 20 luglio 2011, del Presidente del Corso di laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Bologna il quale, al termine del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonché il giudizio positivo sul tirocinio effettuato dalla sig.ra Maria Cristina Geornoiu;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» di cui al D.M. 741/94;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Balneofizioterapie», conseguito nella sessione di giugno 1999 presso la «Scolii Postliceale din codrul Grupului Scolar Industrial» con sede a Baile Govora (Romania) dalla sig.ra Maria Cristina Geornoiu, nata a Ramnicu Vilcea (Romania) il giorno 30 maggio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. 741/94), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A11496

DECRETO 9 agosto 2011.

Proroga dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate aventi scadenza entro il 31 agosto 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della suddetta direttiva 91/414/CEE, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio, e in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Visto il Regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche, per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate;

Visto il Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive;

Visto il Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari;
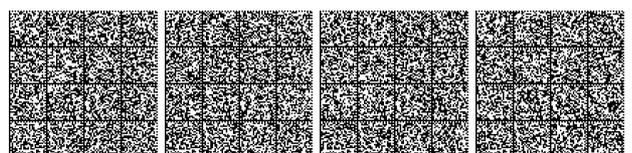
Visto il Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE, e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio fino alle date di scadenza ivi indicate, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articoli. 5 e 8, comma 1, come modificato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti i decreti ministeriali di recepimento delle direttive della Commissione relativi all'iscrizione di sostanze attive figuranti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 a conclusione della loro valutazione comunitaria ora considerate approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come disposto dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche;

Considerato che le suddette direttive di iscrizione e i relativi decreti di recepimento definiscono specifiche modalità e scadenze di attuazione per gli adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle condizioni di iscrizione delle sostanze attive componenti;

Considerato che sono attualmente in corso di emanazione i provvedimenti di ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, conformi alle condizioni di iscrizione in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, delle sostanze attive componenti e che si rende necessario assicurare nel contempo la continuità delle relative autorizzazioni al commercio e all'impiego;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2012 l'efficacia delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono prorogate al 30 giugno 2012 le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto, a decorrere dalle date di scadenza ivi indicate, contenenti sostanze attive approvate a livello comunitario, per i quali si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 9 agosto 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco dei prodotti fitosanitari prorogati al 30 giugno 2012

Reg. n.	Nome del prodotto	Impresa titolare	Data di scadenza
13828	ELEGANT 05 EC	SHARDA EUROPE B.V.B.A	10/08/2011
12948	EVERGREEN EC	INTRACHEM BIOITALIA S.p.A	23/08/2011
13425	BRIONIL COMBI	AGRIMPORT S.p.A.	30/08/2011

11A11569
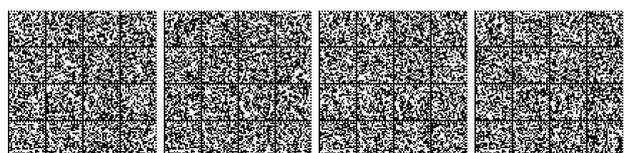
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 2011.

Disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di duplicato della carta di circolazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

Visto l'articolo 95, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito: codice della strada), come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, anche con riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento o distruzione dell'originale, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, adottato a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, il quale sottrae alla procedura di semplificazione ivi regolamentata il procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione deteriorata;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo 95, comma 1-*bis*, codice della strada e ritenuto altresì rispondente all'obiettivo di massima semplificazione amministrativa l'esternalizzazione, presso i soggetti di cui alla legge n. 264 del 1991, del procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale nonché, in casi di particolare necessità ed urgenza, del procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione a seguito dello smarrimento o della distruzione dell'originale;

Vista la citata legge n. 264 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) UMC, gli Uffici motorizzazione civile;

b) imprese di consulenza automobilistica, i soggetti esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Rilascio del duplicato della carta di circolazione

1. Ferma restando la competenza degli UMC disciplinata dall'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105, il duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale è rilasciato dalle imprese di consulenza automobilistica che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 3.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2000, gli UMC e le imprese di consulenza automobilistica, che abbiano ottenuto l'abilitazione di cui all'articolo 3, nei casi di particolare necessità ed urgenza, il duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale.

3. I duplicati di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciati, contestualmente all'istanza presentata dall'intestatario del documento, previo versamento delle imposte di bollo previste dalle vigenti norme in materia e dei diritti di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

4. Con circolare della Direzione generale per la motorizzazione sono individuati i casi di particolare necessità ed urgenza, di cui al comma 2, per il rilascio del duplicato della carta di circolazione conseguente allo smarrimento ed alla distruzione dell'originale. Con la medesima circolare sono altresì stabilite le documentazioni da allegare all'istanza di rilascio del duplicato della carta di circolazione di cui ai commi 1 e 2, nonché le istruzioni operative per la gestione informatizzata delle procedure amministrative da parte delle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3.

Abilitazione dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni e integrazioni

1. Le imprese di consulenza automobilistica, che intendono svolgere le attività relative al rilascio del duplicato della carta di circolazione per deterioramento dell'originale ovvero a seguito di smarrimento o di distruzione dell'originale stesso, presentano apposita domanda all'UMC nel cui ambito territoriale hanno la propria sede.

2. L'UMC accoglie la domanda e consente il collegamento telematico con il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione per l'utilizzazione delle procedure informatiche allo scopo predisposte, dopo aver verificato che l'impresa di consulenza automobilistica:

a) è abilitata alla procedura di prenotazione telematica con stampa presso la sede dell'impresa, denominata «prenota motorizzazione», da almeno tre mesi alla data della domanda di cui al comma 1, con un collegamento telematico privo di concentratori intermedi;

b) è dotata di idonea stampante.

3. Le imprese di consulenza automobilistica, abilitate con il consenso al collegamento telematico di cui al comma 2, non effettuano le operazioni di rilascio dei duplicati delle carte di circolazione relative ai veicoli la cui circola-

zione, ai sensi delle vigenti norme in materia, presuppone il possesso di titolo autorizzativo.
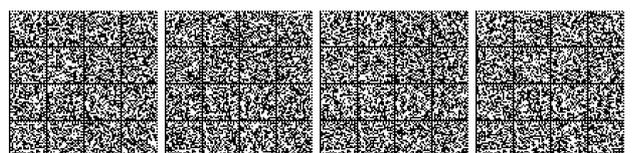
4. Con il consenso al collegamento è assegnato un quantitativo di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile dell'impresa di consulenza automobilistica. Quest'ultima adotta ogni misura necessaria ad assicurare la conservazione e la custodia delle carte di circolazione e di ogni altro eventuale materiale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati secondo le modalità indicate con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.

5. Alla ricezione di ciascuna istanza relativa alle operazioni di cui al comma 1, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata accerta l'identità dell'istante, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità dell'istanza e della relativa documentazione alle vigenti disposizioni, ivi compreso l'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti, e trasmette telematicamente le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Le istanze non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti non sono prese in considerazione.

6. Il Centro elaborazione dati, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, consente la stampa del documento richiesto.

7. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, l'impresa di consulenza automobilistica abilitata chiede al Centro elaborazione dati, utilizzando le apposite procedure informatiche, di stampare l'elenco dei documenti rilasciati dalla stessa impresa nella giornata. Il Centro elaborazione dati provvede ad inviare copia del suddetto elenco all'UMC competente per territorio.

8. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'impresa di consulenza abilitata consegna al competente UMC l'elenco dei documenti rilasciati corredato dalle istanze presentate dagli utenti e dalla relativa documentazione, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente e le attestazioni di pagamento delle imposte e degli importi dovuti. L'UMC controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle istanze e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

9. Il documento si considera regolarmente rilasciato quando l'elenco in cui esso compare, unitamente all'istanza dell'utente e alla relativa documentazione, siano stati consegnati al competente UMC nel termine di cui al comma 8 e risultino conformi alle vigenti norme di legge e regolamentari nonché alle disposizioni ed alle istruzioni applicative impartite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

10. In caso di accertata irregolarità, l'UMC cancella dall'archivio elettronico il documento irregolarmente rilasciato e respinge l'istanza, unitamente alla relativa documentazione, annotando sulla stessa le motivazioni del rigetto, la data e la firma leggibile e per esteso dell'incaricato che ha effettuato il controllo. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolarmente rilasciato deve essere restituito all'UMC, il quale provvede a distruggerlo.

11. All'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 10, l'UMC sospende l'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati fino alla restituzione del documento irregolarmente rilasciato. Ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità, l'UMC segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia per il ritiro del documento. Il collegamento telematico è sospeso, per la prima volta, per un periodo pari a 30 giorni naturali e consecutivi e, per la seconda volta, per un periodo pari a novanta giorni naturali e consecutivi. Al verificasi, per la terza volta nell'arco di un triennio, delle condizioni di sospensione dell'operatività del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, l'abilitazione al collegamento stesso decade.

12. L'UMC che ha provveduto ad abilitare l'impresa di consulenza automobilistica allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si accerta del corretto svolgimento delle attività stesse e dell'osservanza delle prescrizioni previste. In caso di accertate irregolarità, si applicano i periodi di sospensione del collegamento telematico con il Centro elaborazione dati, di cui al comma 11, secondo i criteri e le modalità stabilite con la circolare di cui all'articolo 2, comma 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il direttore generale: VITELLI

11A11469

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 agosto 2011.

Modalità per la presentazione delle domande per il cofinanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2012 da parte di istituti, enti e associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni italiane (di seguito denominata "Legge");

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata legge (di seguito denominato "Regolamento");

Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni, che destina anche le provvidenze stabilite dalla legge ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti
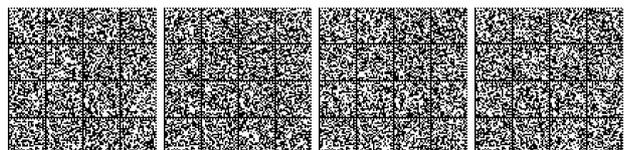
a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 – convertito in legge n. 121 del 14 luglio 2008– concernente "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo" con il quale sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato regolamento, con provvedimento del Direttore Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, occorre definire – per l'anno 2012 – i modelli per la domanda di ammissione al finanziamento e per la relazione e rendicontazione del programma promozionale;

Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione del programma promozionale e dei relativi progetti per l'anno 2012;

Decreta:

Art. 1.

Finalità del finanziamento

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 e successive modificazioni, i contributi di cui alla legge 1083/54 sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, le piccole e medie imprese.

Ai fini della presente circolare si intende per attività promozionale di rilievo nazionale quella che abbia ricadute diffuse su un territorio multiregionale volta a rafforzare il Made in Italy all'estero, ovvero volta a sostenere produzioni tipiche, secondo le normative comunitarie e nazionali.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi della legge, gli istituti, gli enti, le associazioni rappresentative del sistema produttivo e imprenditoriale, a cui partecipino imprese associate dislocate in più regioni, nonché le Camere di commercio italo - estere iscritte all'Albo di cui all'art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a fronte di un programma promozionale di rilievo nazionale in favore di imprese da realizzare nel corso del 2012 previa specifica approvazione del Ministero.

Non sono ammissibili domande presentate da Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio, industria e artigianato nazionali che, in funzione del loro ordinamento, sono chiamate a svolgere con mezzi propri una autonoma attività promozionale.

Sono altresì esclusi gli organismi che per statuto svolgono la loro attività in ambito comunale, provinciale e regionale e le ONLUS.

Art. 3.

Domanda di ammissione al contributo

La domanda di contributo, da presentare in bollo, è redatta secondo lo schema di cui al modello allegato A e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, che attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, meglio indicata nel medesimo modello A: statuto, atto costitutivo, composizione degli organi, bilancio relativo all'esercizio precedente, elenco degli associati, programma promozionale 2012, mandato (in caso di presentazione della domanda da parte della società di servizi).

Qualora un soggetto beneficiario non sia in grado di realizzare direttamente le azioni promozionali previste nel programma, può dare mandato di esecuzione (da trasmettere in copia al Ministero) ad una società di servizi di cui detenga una partecipazione maggioritaria. In tal caso, è la società di servizi a presentare la domanda di finanziamento dichiarando di agire in nome e per conto del soggetto beneficiario e indicando la percentuale di partecipazione dallo stesso detenuta.

La domanda di contributo deve essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione generale per le Politiche di Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi – Div. VIII – viale Boston, 25 – 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 30 settembre 2011. Le domande spedite successivamente a tale data, ai sensi del Regolamento, sono irricevibili. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

Le domande pervenute prive della sottoscrizione da parte del legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono inammissibili.

Art. 4.

Presentazione del programma promozionale

Alla domanda di finanziamento deve essere, altresì, unito un prospetto riepilogativo (Allegato B "Schema programma") del programma promozionale, sottoscritto dal legale rappresentante, in cui siano indicati il Paese, il settore, il periodo di svolgimento, il costo, al netto dell'IVA, dei singoli progetti e del totale complessivo del programma promozionale.
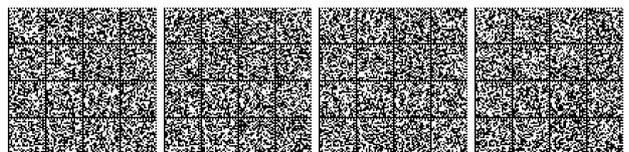
Ciascun progetto deve essere illustrato secondo le indicazioni riportate nel Modello Allegato C (“Scheda-progetto”) e deve essere corredato da un piano analitico delle spese (Allegato Modello C-*bis*).

Al momento della presentazione della domanda, il costo dei progetti dovrà essere presentato in forma di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. La suddetta certificazione dovrà riportare la specifica di ogni azione con il dettaglio dei relativi costi.

I preventivi di spesa dovranno essere conservati presso la sede del soggetto beneficiario in caso di eventuali richieste da parte del Ministero.

Gli allegati B (formato Word), C (formato Excel) e C-*bis* (formato Excel) devono essere trasmessi anche in formato elettronico su CD o pen-drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

Tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non è garantita la possibilità del cofinanziamento pubblico.

Art. 5.

Ammissibilità del programma promozionale

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve:

avere validità tecnico-economica. La validità tecnico-economica è valutata anche in relazione alla tipologia, alle dimensioni e alle caratteristiche del soggetto proponente;

risultare alle direttive per l’attività promozionale emanate dal Ministero;

essere composto da azioni che abbiano rilievo nazionale o siano relative alla promozione di prodotti tipici secondo la normativa comunitaria e nazionale;

riguardare progetti di natura esclusivamente promozionale. È considerato promozionale il programma destinato a favorire la conoscenza all’estero della produzione italiana e che non preveda azioni volte al diretto sostegno delle vendite.

risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto.

Qualora un medesimo progetto sia autonomamente presentato da più soggetti, il Ministero può finanziare unicamente il progetto più valido tecnicamente, ai sensi del precedente comma 1, ovvero condizionare l’approvazione ad una collaborazione tra i soggetti per l’integrazione dei progetti.

Non sono ammissibili progetti che siano presentati su altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero.

Conformemente al principio dell’annualità del bilancio statale, possono essere ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2012.

A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti ammissibili e delle relative spese ammissibili:

A) Tipologia dei progetti e spese ammissibili

Organizzazione e partecipazione a fiere estere Paesi UE (area ammissibile non superiore a 100 mq – Punto Italia) ed extra UE

affitto area espositiva;

allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design;

noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

trasferta all’estero (viaggio, vitto e alloggio) solo per massimo due funzionari del soggetto proponente in concomitanza di eventi, ove partecipi il soggetto beneficiario con uno stand (soggiorno in alberghi non superiori a 4 stelle o equivalenti);

realizzazione, stampa e distribuzione, traduzione, di cataloghi redatti in lingua estera;

pubblicità in lingua estera;

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri ;

spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

Partecipazione a fiere internazionali in Italia (le spese relative alle manifestazioni in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il Calendario pubblicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni consultabile al sito www.regioni.it);

allestimento area espositiva e progettazione degli allestimenti, di design. Detti allestimenti si intendono riferiti essenzialmente ad aree destinate ad iniziative di immagini collaterali all’evento fieristico;

noleggio beni strumentali; spese di spedizione e trasporto allestimenti;

realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, redatti in lingua estera;

pubblicità in lingua estera

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi fieristici (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri

spese per concorsi di idee o di progetti, rivolti esclusivamente a partecipanti stranieri, per la promozione dei prodotti italiani. Sono esclusi i costi relativi ai premi.

Campagna pubblicitaria su stampa estera, pubblicità in lingua estera (riviste, radio e televisione, web)

pubblicità in lingua estera;

traduzioni e interpretariato
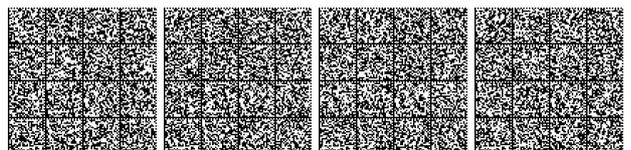
Workshop, Incontri B2B, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari in Italia e all'estero anche in occasione di eventi fieristici, corsi di formazione professionale per operatori esteri

Affitto allestimento sale e noleggio attrezzature, per incontri fra operatori italiani ed esteri;

traduzioni e interpretariato; servizio hostess;

onorari per docenti secondo i tariffari vigenti previsti dall'UE entro i limiti del 20% del costo totale del relativo progetto e spese di trasferta all'estero e dall'estero (viaggio,vitto e alloggio) per gli stessi (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

accoglienza (viaggio, vitto e alloggio) per operatori e giornalisti esteri invitati per eventi specifici in Italia conferenze stampa, workshop seminari (soggiorno in alberghi non superiori alle 4 stelle o equivalenti);

degustazioni di prodotti tipici italiani per operatori esteri

B) Spese non ammissibili

Premesso che non sono ammesse le spese dalle quali non risulti il diretto collegamento con la componente promozionale dei singoli progetti, si indicano ulteriori tipologie di spese che non possono essere riconosciute:

Affitto area espositiva limitatamente al punto sub B2) "Partecipazione a fiere internazionali in Italia";

ricerche di mercato;

ricerca e selezione delle aziende in Italia e all'estero; spese di tele-marketing;

costi interni (ore/uomo e stipendi personale interno, ammortamenti ecc.);

oneri finanziari, per fideiussioni o assicurazioni;

spese di consulenza per la preparazione del programma, per la presentazione della domanda al Ministero, per il coordinamento del programma o di singoli progetti;

spese di consulenza per gli allestimenti;

apertura e/o manutenzione sito internet anche se redatto in lingua estera;

realizzazione, stampa e distribuzione depliants, newsletters, brochure, materiale informativo sia in italiano che in lingua estera;

spese di web marketing

imposte e tasse;

acquisto o affitto di beni immobili (salvo per gli spazi direttamente adibiti agli eventi e per una congrua durata rispetto agli stessi);

acquisto di beni strumentali;

apertura uffici di rappresentanza all'estero;

forniture di beni e servizi necessari al normale funzionamento dei soggetti partecipanti al progetto;

spese riferite a singole imprese;

cene, serate di gala e benvenuto, catering, coffee break e buffet;

spese per servizi fotografici e cinematografici, intrattenimento musicale, ingaggio personalità dello spettacolo e dello sport,

addobbi floreali;

spese relative ad acquisto biglietti di ingresso ad eventi fieristici;

spese per uffici stampa in Italia e all'estero;

spese per attività di recall telefonici;

pre-registrazione visitatori in occasione degli eventi promozionali;

personale locale per assistenza alle imprese, personale esterno, staff, servizi in loco per il funzionamento degli stand, personale di sicurezza e pulizia;

spese per commissioni di agenzia;

gadgets.

L'Ufficio nell'ambito della propria discrezionalità, potrà valutare eventuali spese non rientranti nelle tipologie suindicate.

Art. 6.

Risultati attesi

Il programma promozionale, di cui al precedente art. 4, deve illustrare con precisione gli obiettivi che si intendono raggiungere, specificando le modalità di misurazione, gli indicatori e i relativi standard da utilizzare per misurare la qualità delle iniziative e in particolare la valutazione dei risultati raggiunti. Si intendono per:

indicatore: il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti (ad esempio il numero di imprese che si rivolgono per la prima volta ad un dato mercato o iniziativa, il numero di accessi al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori);

valore atteso (standard da indicare a preventivo): il valore che ci si attende a preventivo per l'indicatore prescelto (ad esempio il numero atteso di nuove imprese che si ritiene di coinvolgere, il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari)

valore realizzato (da indicare a consuntivo): il valore che l'indicatore assume alla realizzazione del progetto .

La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc., deve essere conservata, a cura del soggetto beneficiario, per consentire al Ministero di effettuare le opportune verifiche.

Art. 7.

Approvazione del programma promozionale

Il Ministero comunica l'approvazione/non approvazione della domanda entro il 31 dicembre 2011.

Qualora il Ministero ritenga necessari ulteriori elementi per valutare il programma, gli stessi saranno richiesti entro la scadenza del 31 dicembre 2011.

Le iniziative del programma promozionale approvato a valere sulla legge 1083/54 devono menzionare espressamente il sostegno ministeriale evidenziando la dicitura "con il co-finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico" e riportarne il logo.

Art. 8.

Modifiche al programma promozionale

La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua effettiva esecuzione. L'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero. Devono comunque essere immediatamente comunicati anche gli annullamenti di singole iniziative.

Eventuali variazioni SOSTANZIALI: il programma potrà essere modificato solo in casi eccezionali da motivare adeguatamente, per un massimo di 3 variazioni sostanziali (es.: presentazione di nuovi progetti, variazioni di azioni nell'ambito di un progetto). Tali variazioni devono essere presentate al Ministero per l'approvazione almeno 30 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dei progetti e delle azioni cui si riferiscono ed in ogni caso entro il 31 marzo 2011, pena l'inammissibilità. Le iniziative promozionali che non siano state preventivamente approvate dal Ministero non potranno in alcun caso essere ammesse al contributo.

Eventuali variazioni NON SOSTANZIALI: le modifiche non sostanziali (ad es.: variazioni di date, ecc.) e le eventuali rinunce, devono essere comunicate almeno 30 giorni prima della data prevista per la realizzazione del progetto o azione cui si riferiscono.

Art. 9.

Concessione e misura del finanziamento

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del "regolamento", la misura del finanziamento non può eccedere il limite del 50% delle spese effettivamente sostenute (70% qualora la maggioranza delle imprese associate e beneficiarie delle azioni promozionali abbia sede nei territori delle Regioni ex Obiettivo 1 (Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia, Sardegna).

La determinazione del contributo spettante a ciascun organismo sarà effettuata a conclusione della presentazione ed approvazione di tutte le rendicontazioni pervenute e in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno in corso.

Il Ministero provvederà alla emanazione dei singoli decreti di liquidazione del finanziamento, in base alla rendicontazione approvata e successivamente alla effettiva assegnazione dei fondi al Ministero.

Qualora l'intero programma o i singoli progetti usufruiscano di introiti derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e quote di partecipazione ai progetti, gli introiti stessi dovranno essere dichiarati e detratti dal costo complessivo del programma. Tali introiti devono essere dichiarati e detratti anche se percepiti da soggetti collegati al proponente, qualora siano direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative oggetto del co-finanziamento.

Tenuto conto delle ridotte disponibilità della dotazione finanziaria ed eventuali manovre di finanza pubblica per il 2012, per ragioni di trasparenza e correntezza amministrativa, si informa che non è garantita la possibilità del cofinanziamento pubblico.

Art. 10.

Domanda di liquidazione e presentazione del rendiconto

Come previsto dall'art. 3 del "regolamento", entro i 3 mesi successivi dall'esecuzione dell'intero programma promozionale approvato, salvo proroghe da richiedere tempestivamente al Ministero il beneficiario dovrà inviare la domanda di liquidazione e presentare – in unica soluzione - la relazione sulla esecuzione del programma approvato e il rendiconto delle spese secondo i Modelli Allegati D, E, F, e G.

La relazione sul programma, sottoscritta dal legale rappresentante, si compone di una parte descrittiva generale, comprensiva di una dichiarazione attestante la regolarità della documentazione presentata (Allegato *D)*, di uno schema di riepilogo sui progetti realizzati (Allegato *E)* e di schede concernenti i singoli progetti realizzati (Allegato *F)*.

Gli allegati D, E, F, G devono essere inviati anche in formato elettronico su CD o Pen Drive USB. I file relativi agli allegati in questione sono scaricabili dal sito internet www.sviluppoeconomico.gov.it.

Il rendiconto deve essere redatto seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

Il rendiconto deve specificare la copertura finanziaria dei costi, distinta in risorse proprie, altri contributi e ricavi vari. Al fine di semplificare la procedura di rendicontazione, il soggetto beneficiario trasmetterà al Ministero, per ogni progetto, la distinta delle fatture quietanzate, con indicazione dell'importo pagato effettivamente al netto di IVA, il percipiente, la data e le modalità di pagamento, sottoscritto dal legale rappresentante (Allegato *G)*, in forma di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le fatture devono essere intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate con l'indicazione delle modalità di pagamento. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (L. 197/1991) e successive modificazioni, di cui da ultimo Art. 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122 del 30 luglio 2010, per gli importi superiori a Euro 5.000,00 non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (banca, numero e data del bonifico).
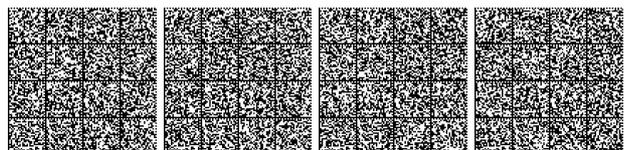
Per gli importi inferiori a 5.000 euro il soggetto beneficiario – ove richiesto – dovrà trasmettere le copie conformi delle fatture debitamente quietanzate.

La rendicontazione non firmata o carente degli elementi essenziali comporta la perdita del diritto al co-finanziamento.

Art. 11.

Approvazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento

Nell'esame del rendiconto il Ministero:

esamina i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, applicando gli indicatori e gli standard precedentemente individuati;

valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato;

esclude le spese non ammissibili.

Al termine di tali verifiche, il Ministero procede all'approvazione della rendicontazione presentata e comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso.

L'erogazione del finanziamento, riferita all'intero programma promozionale, avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.

Ai sensi della vigente normativa anti-mafia, i soggetti beneficiari di contributi di importo superiore a 154.937 euro sono tenuti a presentare la relativa certificazione, in corso di validità.

Nel caso di domanda presentata tramite società di servizi (*cfr.* art. 3) dovrà essere trasmessa la certificazione antimafia anche di quest'ultima.

Art. 12.

Ispezioni e verifiche

Tutta la documentazione relativa alle azioni realizzate deve essere conservata presso la sede dell'ente per essere messa a disposizione del Ministero in caso di eventuali controlli, anche successivamente all'erogazione del contributo.

Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli in loco sulla esecuzione del programma promozionale e verifiche, anche dopo l'erogazione del contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle fotocopie trasmesse, sulla corrispondenza dell'elenco delle fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

In caso di dichiarazione mendace e falsità in atti il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, decade dall'ammissibilità al beneficio e l'Amministrazione si riserva di non accogliere successive domande.

Art. 13.

Reperimento delle fonti normative e dei modelli

I testi delle fonti normative, i modelli di domanda e gli schemi approvati per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.sviluppoeconomico.gov.it cliccando sul link "commercio internazionale" oppure www.mincomes.it seguendo il percorso "Finanziamenti/Finanziamenti per l'internazionalizzazione/Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese - A".

Art. 14.

Come contattare il Ministero

L'Ufficio incaricato della gestione del finanziamento è a disposizione per eventuali chiarimenti e informazioni. Gli operatori possono contattare l'ufficio ai recapiti indicati in calce e fissare eventuali appuntamenti. In particolare, gli operatori che vogliano conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato nella comunicazione di avvio del procedimento e comunicazioni successive.

Responsabile del procedimento è il Dirigente della Divisione VIII.

Art. 15.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserito nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it (www.mincomes.it).

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: CELI

Seguono 8 allegati:

Modello A

Modello B

Modello C

Modello C-bis

Modello D

Modello E

Modello F

Modello G

MARCA
DA
BOLLO
(€ 14,62)

MODELLO A

Schema di domanda in bollo

AI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Divisione VIIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il sottoscritto................. nato a .... il ...., residente in ...., nella qualità di legale rappresentante di .... (se Società di servizi scrivere "in nome e per conto di Associazione/Ente/Istituto"........) avente sede legale in .... sede amministrativa in .... Telefono n. .... Fax n................. sito web............... e-mail............... codice fiscale e/o partita IVA ....

chiede

un co-finanziamento sulle spese necessarie per eseguire il programma promozionale 2012 di rilievo nazionale di cui agli allegati B, C e C bis, composto di n. ......progetti.

Inoltre, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

- Dichiara di essere compreso tra i soggetti previsti dalla legge 1083/54 e normativa di attuazione (istituto, ente, associazione - o società di servizi -).
- Attesta la regolarità della documentazione allegata alla presente domanda e si impegna a restituire il finanziamento ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.
- Trasmette, per dimostrare di essere idoneo ad attuare le azioni sotto specificate, la seguente documentazione:
    1. Statuto *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
    2. Atto costitutivo *(se non già in possesso del Ministero) o eventuali variazioni*;
    3. Composizione degli organi *(se non già in possesso del Ministero) – o eventuali variazioni*;
    4. Bilancio relativo all'esercizio precedente;
    5. Elenco degli associati con indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo, numero telefonico, sede e settore merceologico;
    6. Programma promozionale 2012;
    7. In caso di presentazione della domanda da parte della *società di servizi:* mandato conferito dalla associazione/ente/istituto ad agire in nome e per proprio conto
- Allega altresì tutti i modelli previsti dalla circolare per la descrizione del programma debitamente compilati e sottoscritti (anche in formato elettronico), nonché le autocertificazioni relative ai costi delle singole azioni;
- Indica le seguenti coordinate bancarie per l'accredito del contributo: cod. ABI........ cod. CAB............ IBAN................ BANCA........... Città....... intestato a................
- Indica quale referente per i rapporti con il Ministero il/la..................... recapiti (telefono, Fax, e-mail)

Data, ...

Firma (leggibile) del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445)

MODELLO B

Sintesi programma promozionale 2012

Nome del soggetto proponente	Eventuale nome del soggetto attuatore	Numero del progetto	Denominazione del progetto	Luogo e data di svolgimento	Paese	Settore merceologico *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	Costo del progetto *(importi al netto di IVA)*	Costo totale del programma	Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali da realizzare nel 2012

PROGETTO N.........
DENOMINATO ....
COMPOSTO DI N.........AZIONI

Compilare sinteticamente ciascuno dei seguenti paragrafi seguendo l'ordine della numerazione:

1. Scelta del mercato estero (*motivi, scopi*)...
2. Settore merceologico (*barrare con una X un solo settore pertinente e utilizzare gli stessi settori per il riepilogo – modello B*)

Agro/Alimentare	O
Chimico/Farmaceutico	O
Credito	O
Edilizia/Costruzioni	O
Elettromeccanico/Meccanico	O
Elettronico/Informatico	O
Gomma/Plastica	O
Legno/Arredamento	O
Metallurgico/Siderurgico	O
Nautico	O
Plurisettoriale	O
Servizi	O
Tessile/Abbigliamento	O
Turistico/AlberghieroAgro-alimentare	O

eventualmente specificare ulteriori dettagli sul settore.................

3. Descrizione del progetto
4. Indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, da utilizzare per valutare i risultati promozionali da conseguire (*indicatori e valori attesi come previsti dalla Circolare all'art. 7*)
5. Descrizione delle azioni da attuare con indicazione dei tempi, dei luoghi, dei modi e delle risorse da impiegare
6. Costo totale del progetto EURO ....al netto di IVA;
7. Piano analitico delle spese (Modello C-bis) riferite alle singole azioni del progetto al netto di IVA o di imposta equivalente vigente all'estero controfirmato dal legale rappresentante;
8. Prospetto del piano di copertura delle spese con l'indicazione delle risorse proprie, delle risorse acquisite dall'esterno (introiti collegati all'iniziativa) e degli eventuali finanziamenti pubblici
9. Elenco delle imprese - associate e non – che partecipano al programma (*specificare se tutte le imprese partecipanti hanno sede nelle Regioni Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna*)
10. Il sottoscritto......., consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti dichiara … .che il presente progetto (o alcune azioni) .... sono/non sono state presentate ad altri enti per l'ottenimento di altri incentivi pubblici (*in caso affermativo precisare quali*)

Data, ... Firma del Legale Rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

MODELLO C bis

<u>Piano analitico delle spese per progetto</u>

PROGETTO N.

Denominazione	Descrizione del bene da fornire	Quantità/ Altri dettagli	Importo in Euro al netto di IVA
Descrivere	*Riportare le azioni proposte per ciascuna azione*		*riportare totale parziale*
Totale progetto			**Totale**

ESEMPI

Denominazione	Descrizione del bene da fornire	Quantità/ Altri dettagli	Importo in Euro al netto di IVA
Partecipazione a fiera all'estero	*Acquisizione spazio espositivo*	*Mq ...xxxxxx - Euro a mq ..yyy*	*xxxxyyyyy*
	Allestimento	*Euro a mq. .....xyxyxy*	*zzzzzww*
	Interpretariato	*n.ro interpr.xxxxx - n.ro gg...* ****	#########
	noleggio beni strumentali	*bene noleggiato ecc*	xyxyxyxyx
Campagna pubblicitaria su stampa estera	*pubblicità in lingua estera*	*caratteristiche e dettagli tecnici*	#########
Seminari / Workshop	*Invito operatori esteri (tipologia invitati, paese prov., tipo ospitalità offerta)*	*riportare periodo e numero*	*zzzzzww*
	Affitto sala per incontri	…………………..	*xcvxcvxcv*
			xcvxcvxcv
Altro	*descrivere*		*xcvxcvxcv*

Firma del legale rappresentante

(ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
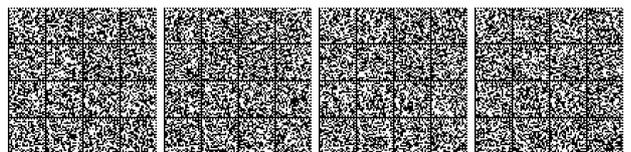
MODELLO D

Dichiarazione attestante la regolarità della documentazione e Schema di relazione sull'esecuzione del programma 2012

Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione
Direzione generale Politiche Internazionalizzazione e
per la Promozione degli Scambi
Divisione VIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Il Sottoscritto ...., nato a ...., il.............. e residente in ...., via ...., cap ....in qualità di legale rappresentante dell'organismo .... (definire se ente/istituto/associazione o *società di servizi operante in nome e per conto di ......*) con sede legale in ...., Via .... n.............. cap........., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2012, approvato da codesto Ministero con nota n. ..... del .... per Euro ...., al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine comunica che le coordinate bancarie sono le seguenti:
ABI..............,CAB ...., IBAN .... BANCA.......... CITTA'
CODICE FISCALE e/o PARTITA IVA ....

Inoltre, il Sottoscritto consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445,

dichiara:

- che la documentazione di spesa allegata alla presente dichiarazione fa riferimento a documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo, anche successivamente all'erogazione del contributo
- che la fornitura dei servizi e dei beni da parte di terzi è stata pagata a saldo e che sulla stessa non sono stati praticati sconti od abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma approvato;
- che per lo stesso programma sono/non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie.

Riferisce:

sulla realizzazione del programma denominato ...., composto di n. ..... progetti ....(segue illustrazione del programma realizzato);
e allega le schede informative dei progetti (Allegati E, F e G anche in formato elettronico) ed il prospetto delle spese sostenute.

Data, ...

Firma leggibile del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MODELLO E

Sintesi del consuntivo del programma promozionale realizzato nel 2012

Nome del soggetto proponente	**Eventuale nome del soggetto attuatore**	**Numero del progetto**	**Denominazione del progetto**	**Paese**	**Settore merceologico** *(per la lista dei settori si veda allegato C)*	**Costo del progetto approvato con Decreto di Impegno n°....**	**Costo del progetto a consuntivo** *(importi al netto di IVA)*	**Costo totale del programma a consuntivo**	**Introiti del progetto e/o altri contributi pubblici**
Totale									

Data,

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000)

MODELLO F

Scheda informativa concernente i progetti realizzati nel corso dell'anno 2012
(una per ogni progetto)

PROGETTO N............
DENOMINATO ....

COMPOSTO DI N..........AZIONI

Compilare nell'ordine ciascuno dei seguenti paragrafi numerati:

1. Attuazione delle azioni (illustrare, modi, luoghi e tempi)
   ....
2. Risultati raggiunti a fronte dell'attuazione della realizzazione dei progetti (come indicato dall'art..7) ....

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Altri risultati ottenuti.............................

3. Spese sostenute Totale Euro .... ripartite per ciascuna azione (da riepilogare in tabella a consuntivo analoga al Modello C bis presentata a preventivo);

	Spese Sostenute al netto di IVA	Introiti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.)	Altri apporti di terzi	Altri contributi pubblici
Azione n.				
Azione n.				
Totale				

Data, ...

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n.445)

MOD. G

Distinta delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale 2012

Numero del progetto	**Azioni** Riportare le azioni approvate per ciascun progetto	**Spese approvate** Riportare, per ogni voce di spesa approvata, i relativi importi	**Spese sostenute** Riportare, per ogni voce di spesa, i costi effettivamente sostenuti	**Estremi delle fatture/ricevute fascali di supporto**					**Data e modalità di pagamento (Banca, numero e data del bonifico)**
Progetto 1				*Fornitore del bene o servizio*	*Fattura n. ...del...*	*Importo lordo*	*IVA*	*Importo netto*	*Estremi bonifico bancario (per le fatture di importo superiore a euro 5.000,00)*
Totale parziale									
Progetto 2									
Totale parziale									
n. Progetti...									
TOTALE GENERALE									

*Indicare le voci di spesa in EURO, se in valuta indicare anche il cambio

NB: Le fatture/ricevute fiscali non possono essere sotituite da estratti conto, carte di credito, assegni ecc.

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'art 38 del DPR 445/2000)

11A11473
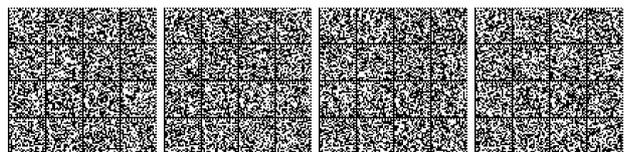
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Accerta

il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pistoia per le giornate del 19 e 20 luglio 2011.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale di Pistoia, con le note prot. n. 2992 del 19 luglio 2011 e n. 3040 del 21 luglio 2011, ha comunicato che un guasto alle reti telefoniche e al sistema informativo ha comportato la chiusura dei servizi di pubblicità immobiliare per le intere giornate del 19 e del 20 luglio 2011.

L'Ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, all'uopo interpellato, con nota protocollo n. 448 del 25 luglio 2011, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento, ritenendo il motivo del mancato funzionamento, ovvero il citato guasto, un evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo n. 300/1999;

decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

regolamento di amministrazione del 5 dicembre 2000 del Dipartimento del Territorio;

legge 28 luglio 1961, n. 770;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 20 luglio 2011

Il direttore regionale: OCERA

11A11194

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Contratto di programma Fiat Powertrain Technologies S.p.a. (Deliberazione n. 27/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce i «Contratti di programma»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia finanziaria» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-*bis*, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) n. 5618 def («Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia»), concernente la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2009) con la quale, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di crisi aziendali, assegnazione successivamente ridotta a 160 milioni a seguito della destinazione di 140 milioni di euro a favore del Gruppo Tirrenia disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 1° ottobre 2010, n. 163;

Vista la nota n. 9545 del 16 aprile 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma «FIAT Powertrain Technologies S.p.A.» concernente il progetto industriale di ampliamento dello stabilimento di Verrone (Biella) finalizzato all'internalizzazione della produzione di cambi per autovetture e veicoli industriali leggeri della nuova famiglia C635 destinati a vetture dei segmenti B, C e D. oltre al programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che interessa lo sviluppo e la successiva prototipazione della nuova famiglia di cambi oggetto del programma di internalizzazione;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene fra l'altro comunicato che la Regione Piemonte, il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto industriale in esame ha espresso, con delibera della Giunta regionale n. 44-9370 del 1° agosto 2008, il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma «FIAT Powertrain Technologies S.p.A.» come previsto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2008;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene altresì comunicato che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, in data 28 luglio 2009, la positiva istruttoria tecnica della proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato DM 24 gennaio 2008;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR 0005312-P del 3 dicembre 2009 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 novembre 2009 sulla proposta di contratto di programma «FIAT Powertrain Technologies S.p.A.»;

Viste le successive note n. 11841 dell'11 maggio 2010 e n. 25157 del 17 novembre 2010 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che la copertura finanziaria delle agevolazioni complessive concedibili, ammontanti a 22.505.000 euro, viene posta a carico dell'assegnazione di 300 milioni di euro disposta con la delibera CIPE n. 36/2009, successivamente ridotta a 160 milioni di euro, in linea con il vincolo di destinazione territoriale del 15% a favore del Centro-Nord;

Considerato che gli investimenti, ancora in corso, sono stati avviati nel rispetto dei termini previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 (articoli 7, comma 1 e 17, comma 4) che disciplina le procedure relative ai contratti di programma;

Tenuto conto che il progetto industriale proposto, in funzione degli investimenti ammissibili e del contributo concedibile, è stato oggetto di notifica individuale alla Commissione europea che si è espressa favorevolmente, con decisione n. C(2010) 3561 del 9 giugno 2010, sull'aiuto di Stato n. 27/2010 (FIAT Powertrain Technologies di Verrone);

Delibera:

È approvata la proposta di contratto di programma «FIAT Powertrain Technologies S.p.A.», presentata dal Ministro dello sviluppo economico, concernente il progetto industriale di ampliamento dello stabilimento di Verrone (Biella) finalizzato all'internalizzazione della produzione di cambi per autovetture e veicoli industriali leggeri della nuova famiglia C635 destinati a vetture dei segmenti B, C e D, oltre al programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che interessa lo sviluppo e la successiva prototipazione della nuova famiglia di cambi oggetto del programma di internalizzazione.

Il complessivo programma degli investimenti ammonta a 412.000.000 di euro, articolato su 392.000.000 di euro per il programma industriale, 20.000.000 di euro per ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui 6.000.000 di euro per ricerca industriale e 14.000.000 di euro per sviluppo sperimentale).

Gli investimenti per cui sono state richieste agevolazioni sono pari a 382.000.000 di euro (di cui 362.000.000 di euro per il programma industriale e 20.000.000 di euro per il programma di ricerca e sviluppo).

Gli investimenti ritenuti ammissibili da Invitalia sono pari a 374.300.000 euro, di cui 354.950.000 di euro relativi al programma di investimenti industriali (353.950.000 di euro per macchinari, impianti e attrezzature e 1.000.000 di euro per programmi informatici), e 19.350.000 euro relativi al programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (di cui 6.000.000 di euro per il programma di ricerca industriale e 13.350.000 euro per il programma di sviluppo sperimentale).

Il programma di ricerca industriale, pari a 6.000.000 di euro, è articolato come segue: 500.000 euro per personale, 5.350.000 euro per servizi di consulenza, 150.000 euro per spese generali. Il programma di sviluppo speri-

mentale, pari a 13.350.000 euro, prevede le seguenti finalizzazioni: 3.000.000 di euro per il personale, 9.450.000 euro per servizi di consulenza, 900.000 euro per spese generali.
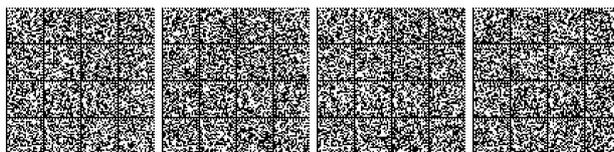
Le agevolazioni concedibili relative al programma di investimenti industriali, interamente a carico dello Stato, ammontano a 16.168.300 euro determinate utilizzando il criterio di calcolo di cui alla richiamata legge n. 181/1989, attraverso l'erogazione del contributo in tranche proporzionali agli stati di avanzamento degli investimenti. Le agevolazioni sono state determinate nel rispetto dell'intensità massima prevista dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 in funzione dell'ubicazione dell'intervento (Regione Piemonte) e della dimensione d'impresa (grande impresa), pari al 10% ESL (equivalente sovvenzione lorda), e applicando la disciplina dei grandi progetti di investimento prevista dal punto 67 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013.

Le agevolazioni concedibili relative al programma di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammontano a 6.337.500 euro, di cui 3.000.000 di euro per la ricerca industriale e 3.337.500 euro per lo sviluppo sperimentale. Le agevolazioni sono state determinate nel rispetto delle intensità massime previste, pari al 50% ESL per i costi relativi alla ricerca industriale e al 25% ESL per i costi relativi allo sviluppo sperimentale.

Le agevolazioni complessivamente concedibili ammontano a 22.505.800 euro.

Il progetto prevede un incremento occupazionale di 586,9 U.L.A. (Unità lavorative annue) una parte del quale, stimata in 150 U.L.A., sarà connessa al riallocamento del personale proveniente da altre società del Gruppo FIAT.

Il termine di ultimazione degli investimenti è fissato in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e di «FIAT Powertrain Technologies S.p.A.» che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il trasferimento delle predette risorse sarà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà a questo Comitato copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dal suo perfezionamento.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 155

11A11470

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Contratto di programma Sevel S.p.a. (Deliberazione n. 29/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 2, comma 203, lettera *e)* che definisce i «Contratti di programma»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 17 luglio 2007, n. 81, recante: «Misure urgenti in materia finanziaria» convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e, in particolare, l'art. 8-*bis*, comma 3, il quale prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2008 recante i nuovi criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma;

Visto l'art. 10 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, presenti al CIPE le proposte di contratto di programma ritenute finanziabili;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 28 novembre 2007 C(2007) n. 5618 def («Aiuto di Stato N. 324/2007 – Italia»), concernente la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)*

della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2009) con la quale, a valere sulle disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata disposta l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per fronteggiare situazioni di crisi aziendali, assegnazione successivamente ridotta a 160 milioni a seguito della destinazione di 140 milioni di euro a favore del Gruppo Tirrenia disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni nella legge 1° ottobre 2010, n. 163;

Vista la nota n. 0009553 del 16 aprile 2010, con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma «Sevel S.p.A.» concernente il progetto industriale di ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Atessa (Chieti) finalizzato alla costruzione di veicoli commerciali leggeri, commercializzati con i marchi «Ducato», «Jumper» e «Boxer»;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene fra l'altro comunicato che la Regione Abruzzo, il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto industriale in esame ha espresso, con delibera della Giunta regionale n. 71 del 25 febbraio 2008, il proprio parere favorevole in ordine alla richiesta di accesso alla procedura per la concessione delle agevolazioni in favore del contratto di programma «SEVEL S.p.A.» come previsto dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2008;

Tenuto conto che, nella detta proposta, viene altresì comunicato che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, in data 17 luglio 2009, la positiva istruttoria tecnica della proposta contrattuale, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato DM 24 gennaio 2008;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. CSR 0005312-P del 3 dicembre 2009 con la quale è stato trasmesso il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26 novembre 2009 sulla proposta di contratto di programma «Sevel S.p.A.»;

Viste le successive note n. 11841 dell'11 maggio 2010 e n. 0025157 del 17 novembre 2010 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che la copertura finanziaria delle agevolazioni complessive concedibili, ammontanti a 11.223.075 euro, viene posta a carico dell'assegnazione di 300 milioni di euro disposta con la delibera CIPE n. 36/2009, successivamente ridotta a 160 milioni di euro, in linea con il vincolo di destinazione territoriale dell'85% a favore del Mezzogiorno d'Italia;

Considerato che gli investimenti, ancora in corso, sono stati avviati nel rispetto dei termini previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 (articoli 7, comma 1 e 17, comma 4) che disciplina le procedure relative ai contratti di programma;

Delibera:

È approvata la proposta di contratto di programma «Sevel S.p.A.» presentata dal Ministro dello sviluppo economico concernente il progetto industriale finalizzato all'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento di Atessa (Chieti), dove vengono prodotti veicoli commerciali leggeri, commercializzati con il marchio «Ducato», «Jumper» e «Boxer».

Il complessivo programma degli investimenti ammonta a 143.863.000 euro, di cui 99.641.000 euro richiesti per le agevolazioni (96.436.000 euro per macchinari e impianti, 3.205.000 euro per opere murarie).

Le agevolazioni concedibili, non soggette all'obbligo di notifica individuale all'Unione europea, ammontano a 11.223.075 euro determinate utilizzando il criterio di calcolo di cui alla richiamata legge n. 181/1989, attraverso l'erogazione del contributo in tranche proporzionali agli stati di avanzamento degli investimenti. Le agevolazioni sono state determinate nel rispetto dell'intensità massima prevista dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007/2013 per la Regione Abruzzo e la dimensione di grande impresa, pari al 15% ESL (equivalente sovvenzione lorda).

Il progetto prevede un incremento occupazionale di 100 U.L.A. (Unità lavorative annue).

Il termine di ultimazione degli investimenti è fissato in 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di programma da parte del Ministero dello sviluppo economico e di «Sevel S.p.A» che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il trasferimento delle predette risorse sarà disposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera e trasmetterà a questo Comitato copia del contratto di programma sottoscritto dalle parti entro 30 giorni dal perfezionamento.

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 economia e finanze, foglio n. 156

11A11471
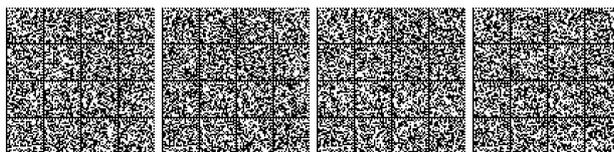
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

Con il presente supplemento ordinario si provvede, ai sensi di quanto dispone l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a pubblicare, in forma sintetica, gli avvisi relativi all'avvenuta adozione delle deliberazioni comunali riguardanti i regolamenti in materia di tributi locali.

L'elenco, riporta, in ordine alfabetico, n. 1150 comuni e fornisce, laddove comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, anche gli estremi (data e numero) delle deliberazioni medesime.

Al riguardo, si precisa che la presente pubblicazione è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazioni proprie delle deliberazioni comunali.

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, gli estremi di pubblicazione dei precedenti elenchi:

L'elenco n. 1 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1998.

L'elenco n. 2 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999.

L'elenco n. 3 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1999.

L'elenco n. 4 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1999.

L'elenco n. 5 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1999.

L'elenco n. 6 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1999.

L'elenco n. 7 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

L'elenco n. 8 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 1 aprile 2000.

L'elenco n. 9 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000.

L'elenco n. 10 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 11 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 294 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 18 dicembre 2000.

L'elenco n. 12 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001.

L'elenco n. 13 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 10 settembre 2001.

L'elenco n. 14 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2002.

L'elenco n. 15 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 213 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 settembre 2002.

L'elenco n. 16 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2003.

L'elenco n. 17 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003.

L'elenco n. 18 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 2003.

L'elenco n. 19 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003.

L'elenco n. 20 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004.

L'elenco n. 21 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004.

L'elenco n. 22 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005.

L'elenco n. 23 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2006.

L'elenco n. 24 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007.

L'elenco n. 25 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007.

L'elenco n. 26 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 261 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.

L'elenco n. 27 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2007.

L'elenco n. 28 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2008.

L'elenco n. 29 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 182 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 8 ottobre 2009.

L'elenco n. 30 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2010.

L'elenco n. 31 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2011.

ELENCO NUMERO 32

	COMUNE	DELIBERA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1	ABETONE (PT)	26/03/11 N. 12	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
2	ABETONE (PT)	26/03/11 N. 09	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
3	ACQUALAGNA (PU)	10/03/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
4	ACQUALAGNA (PU)	10/03/11 N. 10	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione Modifica di precedente regolamento.
5	ACQUALAGNA (PU)	10/03/11 N. 13	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
6	AGRATE BRIANZA (MB)	31/03/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
7	AGRATE BRIANZA (MB)	31/03/11 N. 12	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
8	AGRATE BRIANZA (MB)	19/05/11 N. 34	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
9	AGRATE BRIANZA (MB)	31/03/11 N. 11	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
10	ALANO DI PIAVE	04/02/11 N. 17	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe e percentuali di riduzione anno 2011.
11	ALASSIO (SV)	07/03/11 N. 18	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Modifica di precedente regolamento.
12	ALBA (CN)	17/12/10 N. 98	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
13	ALBETTONE (VI)	29/03/11 N. 08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
14	ALBETTONE (VI)	29/03/11 N. 09	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:Modifica di precedente regolamento.
15	ALLEGHE (BL)	15/12/10 N. 38	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
16	ALTAVILLA VICENTINA (VI)	01/03/11 N. 11	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
17	ARSIE' (BL)	28/03/11 N. 08	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
18	ANGROGNA (TO)	11/01/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
19	ANGROGNA (TO)	11/01/11 N. 03	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.

20 ANGROGNA (TO)	11/01/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
21 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	24/11/10 N. 86	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
22 APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	16/03/11 N. 17	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
23 APPIGNANO (MC)	12/04/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
24 ARBOREA (OR)	14/01/11 N. 02	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni varie.
25 ARCISATE (VA)	28/04/11 N. 04	TRIBUTI VARI: Accertamento e riscossione: Modifica al regolamento
26 ARCORE (MI)	27/06/11 N. 31	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
27 ARIANO NEL POLESINE (RO)	18/06/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
28 ARTOGNE (BS)	29/11/10 N. 52	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Proroga dei termini di presentazione della domanda di definizione agevolata per i fabbricati rurali ed ex rurali.
29 AVEGNO (GE)	30/03/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
30 AVIANO (PN)	23/12/10 N. 111	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
31 AVIGLIANO UMBRO (TR)	30/03/11 N. 14	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
32 BACOLI (NA)	14/07/10 N. 28	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
33 BAGNOLO PIEMONTE (CN)	30/11/10 N. 58	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
34 BALLABIO	28/01/11 N. 18	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
35 BARI (BA)	24/02/11 N. 12	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Stralcio regolamento.
36 BARICELLA (BO)	10/03/11 N. 04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
37 BARZAGO (LC)	25/11/10 N. 53	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
38 BARZANO'(LC)	03/03/11 N. 1	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Variazione tariffe per l'anno 2011.
39 BASIANO (MI)	12/01/11 N. 03	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe e coefficienti per l'anno 2011.
40 BASIANO (MI)	12/01/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.

41 BASTIGLIA (MO)	21/02/11 N. 08	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
42 BELLARIA IGEA MARINA (RN)	24/12/10 N. 81	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione Adozione regolamento
43 BELLARIA IGEA MARINA (RN)	24/12/10 N. 80	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
44 BENTIVOGLIO (BO)	28/12/10 N. 68	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
45 BENTIVOGLIO (BO)	26/04/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:Modifica di precedente regolamento
46 BENTIVOGLIO (BO)	28/12/10 N. 67	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
47 BEREGUARDO (PV)	28/06/10 N. 26	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
48 BEREGUARDO (PV)	28/06/10 N. 26	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
49 BEREGUARDO (PV)	28/06/10 N. 26	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
50 BEREGUARDO (PV)	28/06/10 N. 26	TRIBUTI VARI: Disposizioni in materia di sanzioni amm.ve.
51 BEREGUARDO (PV)	28/06/10 N. 26	TRIBUTI VARI: Disposizioni sugli strumenti deflattivi del contezioso.
52 BERTINORO (FC)	30/03/11 N.31 e 32	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
53 BERTINORO (FC)	30/03/11 N.31 e 32	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
54 BERZO INFERIORE (BS)	01/04/11 N. 08	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento
55 BERZO INFERIORE (BS)	30/11/10 N. 40	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
56 BEVILACQUA (VR)	25/11/10 N. 36	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
57 BIBBIANO (RE)	28/03/11 N. 32	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
58 BIBBIANO (RE)	28/03/11 N. 30	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento
59 BIBBIANO (RE)	28/03/11 N. 31	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione modifiche al regolamento
60 BIBBONA (LI)	29/11/10 N. 102	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
61 BIELLA (BI)	29/03/11 N. 36	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
62 BIELLA (BI)	29/03/11 N. 37	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
63 BITRITTO (BA)	27/06/11 N. 10	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
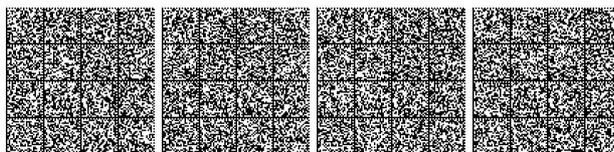
64 BOBBIO PELLICE (TO)	24/02/11 N. 20	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
65 BOBBIO PELLICE (TO)	24/02/11 N. 21	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
66 BOLBENO (TN)	28/12/10 N. 33	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesioneAdozione regolamento.
67 BOLOGNA (BO)	29/03/11 N. 83	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
68 BOLOGNA (BO)	29/03/11 N. 88	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
69 BOLOGNA (BO)	01/02/11 N. 20	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
70 BOLOGNA (BO)	29/03/11 N.86	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:Modifica di precedente regolamento.
71 BOLOGNA (BO)	29/03/11 N. 87	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
72 BOMPORTO (MO)	03/03/11 N. 07	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione modifiche al regolamento
73 BONAVIGO (VR)	24/03/11 N. 05	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Adozione regolamento
74 BONDO (TN)	28/12/10 N. 54	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione Adozione regolamento.
75 BORDIGHERA (IM)	08/06/11 N. 54	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l' anno 2011.
76 BORDIGHERA (IM)	08/06/11 N. 55	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l' anno 2011.
77 BORDIGHERA (IM)	08/06/11 N. 56	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Determinazione tariffe per l'anno 2011.
78 BORGHI (FC)	30/12/10 N. 42	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
79 BORGIALLO (TO)	22/01/11 N. 13	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
80 BORGO SAN DALMAZZO (CN)	04/03/11 N. 36	CANONE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
81 BOSARO (RO)	16/03/11 N. 24	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
82 BOVOLONE (VR)	23/03/11 N. 29	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
83 BREGUZZO (TN)	27/12/10 N. 29	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Adozione regolamento.
84 BREMBATE (BG)	18/12/10 N. 61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.

85 BREME (PV)	23/03/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
86 BRENNA (CO)	03/03/11 N. 16	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
87 BRENNA (CO)	03/03/11 N. 04	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione modifiche al regolamento.
88 BRESSANONE (BZ)	25/11/10 N. 114	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Approvazione regolamento.
89 BRIONE (TN)	25/11/10 N. 22	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
90 BRIOSCO	26/11/10 N. 71	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
91 BRIOSCO (MB)	03/03/11 N. 11	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
92 BRIOSCO (MB)	03/03/11 N. 10	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
93 BRIOSCO (MB)	03/03/11 N. 12	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:Conferma tariffe per l'anno 2011.
94 BRIOSCO (MB)	20/12/10 N. 52	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
95 BRUGNATO (SP)	15/04/11 N. 08	ICI - TARSU: Disposizioni in materia di condono.
96 BRUGNATO (SP)	15/04/11 N. 08	ICI-TARSU: Adozione regolamento per la definizione agevolata.
97 BUCCHIANICO (CH)	02/04/11 N. 11	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate Adozione regolamento.
98 BUSSERO (MI)	28/02/11 N. 16	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
99 BUSTO ARSIZIO (VA)	11/03/11 N. 129	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
100 BUSTO ARSIZIO (VA)	29/03/11 N. 21	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
101 BUSTO ARSIZIO (VA)	29/03/11 N. 23	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
102 BUTI (PI)	29/11/10 N. 55	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
103 CALCATA (VT)	08/11/10 N. 24	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
104 CALDIERO (VR)	30/11/10 N. 43	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
105 CALDONAZZO (TN)	29/12/10 N. 66	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
106 CALIMERA (LE)	29/06/11 N. 72	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Variazione tariffe per l'anno 2011.
107 CALOLZIOCORTE (LC)	20/01/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
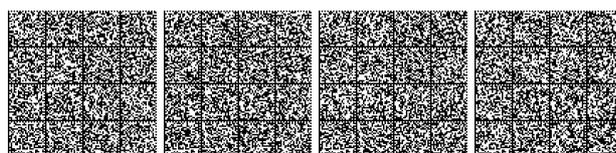
108 CAMPAGNA LUPIA (VE)	26/11/10 N. 71	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
109 CAMPOLI APPENNINO (FR)	16/12/10 N. 29	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
110 CANEVA (PN)	16/02/11 N. 03	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
111 CANEVA (PN)	16/02/11 N. 03	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
112 CANISCHIO (TO)	24/02/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
113 CANISCHIO (TO)	24/02/11 N. 04	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Approvazione regolamento.
114 CANONICA D'ADDA (BG)	16/02/11 N. 05	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni per la riscossione diretta della tassa rifiuti.
115 CANONICA D'ADDA (BG)	16/02/11 N. 04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
116 CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)	18/12/10 N. 22	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
117 CAPPELLA DE' PICENARDI (CR)	18/12/10 N. 23	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
118 CARINI (PA)	26/10/10 N. 147	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
119 CARPINONE (IS)	30/11/10 N. 25	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
120 CARPINONE (IS)	29/06/11 N. 24	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
121 CASALSERUGO (PD)	30/11/10 N. 37	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
122 CASARILE (MI)	29/11/10 N. 30	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
123 CASATENOVO (LC)	18/02/11 N. 11	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
124 CASATENOVO (LC)	18/02/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Valore delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento: Disposizioni varie.
125 CASATENOVO (LC)	29/11/10 N. 57	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
126 CASOLI (CH)	27/12/10 N. 51	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
127 CASSINA VALSASSINA (LC)	23/11/10 N. 36	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
128 CASTAGNOLE PIEMONTE (TO)	29/11/10 N. 25	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
129 CASTELFIDARDO (AN)	10/02/11 N. 25	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
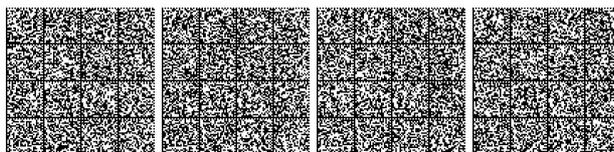
130 CASTELFIDARDO (AN)	10/02/11 N. 24	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
131 CASTELFIDARDO (AN)	10/02/11 N. 23	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
132 CASTELLINALDO (CN)	17/12/10 N. 35	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate Modifiche ed integrazioni.
133 CASTELLINALDO (CN)	17/12/10 N. 35	TRIBUTI VARI: Modifica al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.
134 CASTELNOVO NE' MONTI (RE)	16/06/11 N. 57	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
135 CASTELNUOVO (TN)	20/12/10 N. 36	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
136 CASTREZZATO (BS)	28/12/10 N. 66	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Disposizioni varie
137 CAUSANO MILANINO (MI)	24/01/11 N. 05	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
138 CAVAION VERONESE (VR)	27/01/11 N. 16	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
139 CAVRIANA (MN)	12/01/11 N. 04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
140 CELLARENGO (AT)	29/04/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Adozione regolamento.
141 CERIALE (SV)	01/02/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
142 CHAMPDEPRAZ (AO)	27/01/11 N. 02	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
143 CODOGNE' (TV)	13/12/10 N. 171	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
144 CODOGNE' (TV)	13/12/10 N. 173	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
145 CODROIPO (UD)	04/02/11 N. 14	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Modifica di precedente regolamento.
146 CONDINO (TN)	29/11/10 N. 28	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
147 CONDOFURI (RC)	16/06/11 N. 71	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
148 CONSELVE (PD)	30/11/10 N. 83	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
149 CORNEDO VICENTINO (VI)	29/11/10 N. 49	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Variazione termine per il versamento dell'imposta.
150 CORNEDO VICENTINO (VI)	29/11/10 N. 49	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.

151 CORNO DI ROSAZZO	23/12/10 N. 33	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
152 CORNO DI ROSAZZO (UD)	18/02/11 N. 07	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Disposizioni varie.
153 CORTEMAGGIORE (PC)	29/11/10 N. 40	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
154 CORTEMAGGIORE (PC)	29/11/10 N. 39	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
155 CORTEMAGGIORE (PC)	29/11/10 N. 38	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Approvazione regolamento.
156 COURMAYEUR (AO)	15/02/11 N. 05	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
157 CUNEO (CN)	25/01/11 N. 20	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
158 DAVOLI (CZ)	28/12/10 N. 28	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Approvazione regolamento.
159 DORNO (PV)	18/12/10 N. 44	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
160 ENEMONZO (UD)	15/12/10 N. 43	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
161 ERBE' (VR)	14/04/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento
162 ERICE (TP)	22/02/11 N. 19	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
163 ESINO LARIO (LC)	26/03/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
164 ESINO LARIO (LC)	26/03/11 N. 03	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
165 FANO (PS)	15/09/10 N. 206	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Approvazione regolamento.
166 FANO (PU)	15/09/10 N. 207	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
167 FANO (PU)	22/12/10 N. 372	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Disposizioni varie.
168 FANO (PU)	30/03/11 N. 88	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Modifica di precedente regolamento.
169 FERNO (VA)	29/03/11 N. 15	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
170 FERRARA (FE)	03/02/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe anno 2011.
171 FERRARA (FE)	13/12/10 N. 19	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifiche al piano generale degli impianti pubblicitari.
172 FICAROLO (RO)	09/02/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI:Conferma tariffe anno 2011.

173 FICAROLO (RO)	21/03/11 N. 07	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento
174 FIEROZZO (TN)	22/12/10 N. 37	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
175 FIGLINE VALDARNO (FI)	28/02/11 N. 24	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
176 FIGLINE VALDARNO (FI)	28/02/11 N. 22	TOSAP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
177 FIGLINE VALDARNO (FI)	24/02/11 N. 48	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione Modifica di precedente regolamento.
178 FILOTTRANO (AN)	23/12/10 N. 216	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
179 FILOTTRANO (AN)	23/12/10 N. 215	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
180 FISCIANO (SA)	09/12/10 N. 229	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
181 FISCIANO (SA)	29/12/10 N. 70	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
182 FIUMALBO (MO)	23/04/11 N. 12	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
183 FOGLIANISE (BN)	18/01/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento
184 FOGLIANISE (BN)	18/02/11 N. 12	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SIOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
185 FOLLONICA (GR)	05/10/10 N. 47	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
186 FOLLONICA (GR)	05/10/10 N. 47	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
187 FOSSOMBRONE (PU)	28/02/11 N. 10	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
188 FUMONE (FR)	20/11/10 N. 30	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
189 GAGGIO MONTANO (BO)	25/02/11 N. 03	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
190 GAGLIANICO (BI)	11/01/11 N. 05	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
191 GALLICANO NEL LAZIO (RM)	04/03/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
192 GALLICANO NEL LAZIO (RM)	04/03/11 N. 03	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
193 GALLICCHIO (PZ)	09/03/11 N. 24	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.

194 GALLICCHIO (PZ)	09/03/11 N. 23	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
195 GALLICCHIO (PZ)	09/03/11 N. 25	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
196 GALLIERA (BO)	22/12/10 N. 84	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
197 GAMBELLARA (VI)	29/11/10 N. 44	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
198 GANDINO (BG)	20/01/11 N. 17	CANONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
199 GANDINO (BG)	20/01/10 N. 16	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
200 GANDINO (BG)	20/01/11 N. 15	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Determinazione valore aree edificabili anno 2011.
201 GANDINO (BG)	20/01/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
202 GARBAGNATE MILANESE	29/11/10 N. 97	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate Modifica di precedente regolamento.
203 GAZZANICA (BG)	30/11/10 N. 52	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Gestione in economia della riscossione spontanea con decorrenza dal 01.01.2011.
204 GENGA (AN)	12/03/11 N. 06	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Modifica di precedente regolamento.
205 GENGA (AN)	12/03/11 N. 07	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
206 GENGA (AN)	08/02/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Agevolazione tariffaria per pratica compostaggio.
207 GENGA (AN)	12/03/11 N. 08	TOSAP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Conferma tariffe anno 2011.
208 GENOLA (CN)	27/04/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
209 GIRASOLE (OG)	01/04/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
210 GONZAGA (MN)	24/05/11 N. 28	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Modifica di precedente regolamento.
211 GOVONE (CN)	29/12/10 N. 111	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
212 GOVONE (CN)	29/12/10 N. 29	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifiche ed integrazioni.
213 GRANCONA (VI)	21/03/11 N. 02	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE: Adozione regolamento.
214 GRANCONA (VI)	21/03/11 N. 02	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE: Disposizioni varie.

215 GREVE IN CHIANTI (FI)	21/12/10 N. 72	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
216 GRIZZANA MORANDI (BO)	03/02/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe anno 2011.
217 GRIZZANA MORANDI (BO)	03/02/11 N. 17	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe anno 2011.
218 GRIZZANA MORANDI (BO)	03/03/11 N. 22	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
219 GROMO (BG)	22/02/11 N. 07	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate Modifica di precedente regolamento.
220 GROPPELLO CAIROLI (PV)	25/02/11 N. 03	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Adozione regolamento.
221 GUALDO TADINO (PG)	11/03/11 N.16	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
222 INCISA IN VAL D'ARNO (FI)	30/11/10 N. 58	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
223 INCISA IN VAL D'ARNO (FI)	30/11/10 N. 59	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate Adozione regolamento.
224 INCISA IN VAL D'ARNO (FI)	11/02/11 N. 03	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
225 INCISA IN VAL D'ARNO(FI)	23/05/11 N. 30	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
226 JESI (AN)	02/05/11 N. 81	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Conferma anno 2010.
227 JESI (AN)	07/12/10 N. 163	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB. E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP: Conferma delle tariffe 2010.
228 JESI (AN)	24/03/11 N. 21	TASSA SMALTIMENTI RIFIUTI SOLIDI URBANI: Approvazione tariffe anno 2011.
229 LA MADDALENA (SS)	31/03/11 N. 17	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Adeguamento tariffe anno 2011.
230 LANZO D'INTELVI (CO)	20/04/10 N. 17	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Integrazione regolamento.
231 LANZO D'INTELVI (CO)	27/12/10 N. 35	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
232 LATISANA (UD)	21/02/11 N. 15	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
233 LAVAGNA (GE)	21/12/10 N. 303	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
234 LAVAGNA (GE)	21/12/10 N. 305	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
235 LAVAGNA (GE)	21/12/10 N. 304	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
236 LAVAGNA (GE)	09/12/10 N. 287	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
237 LAVIS (TN)	28/01/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.

238 LAZZATE (MB)	14/03/11 N. 31	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
239 LAZZATE (MB)	14/03/11 N. 32	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
240 LAZZATE (MB)	14/03/11 N. 33	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
241 LEINI (TO)	22/12/10 N. 71	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
242 LIZZANO IN BELVEDERE (BO)	29/11/10 N. 75	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
243 LIZZANO IN BELVEDERE (BO)	29/11/10 N. 76	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
244 LOMAGNA (LC)	20/12/10 N. 59	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
245 LOMAGNA (LC)	20/12/10 N. 58	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
246 LONGIANO (FC)	28/02/11 N. 21	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
247 MADONE (BG)	20/12/10 N. 39	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
248 MADONE (BG)	20/12/10 N. 38	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
249 MAGNANO (BI)	21/03/11 N. 11	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
250 MAGNANO (BI)	21/03/11 N. 12	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
251 MAIOLATI SPONTINI (AN)	29/12/10 N. 93	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
252 MALALBERGO (BO)	10/02/11 N. 11	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
253 MALALBERGO (BO)	02/03/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Definizione criteri di stima delle aree edificabili.
254 MALESCO (VB)	30/11/10 N. 27	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
255 MALO (VI)	25/01/11 N. 01	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
256 MALTIGNANO (AP)	27/01/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
257 MALTIGNANO (AP)	27/01/11 N. 04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
258 MARANO MARCHESATO (CS)	01/06/11 N. 34	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Variazione tariffe per l'anno 2011.
259 MARCARIA (MN)	27/12/10 N. 59	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.

260 MARIGLIANO (NA)	12/11/10 N. 63	TRIBUTI VARI: Modifica al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.
261 MARSCIANO (PG)	23/11/10 N. 96	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
262 MASATE (MI)	12/01/11 N. 05	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe e coefficenti anno 2011.
263 MASATE (MI)	12/01/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
264 MATTIE (TO)	29/03/11 N. 08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
265 MELZO (MI)	21/12/10 N. 72	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
266 MERI' (ME)	19/10/10 N. 108	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -TOSAP: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
267 MESAGNE (BR)	07/06/11 N. 27	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
268 MEZZANA RABATTONE (PV)	20/12/10 N. 34	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
269 MIGNANEGO (GE)	07/02/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe anno 2011.
270 MINERBIO (BO)	30/12/10 N. 90	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
271 MODIGLIANA (FC)	30/12/10 N. 137	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
272 MODIGLIANA (FC)	03/02/11 N. 12	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TOSAP: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
273 MONCHIO DELLE CORTI (PR)	18/03/11 N. 04	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
274 MONFALCONE (GO)	20/12/10 N. 86	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe anno 2011.
275 MONFALCONE (GO)	20/12/10 N. 86	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe anno 2011.
276 MONFALCONE (GO)	20/12/10 N. 86	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe anno 2011.
277 MONTA' (CN)	12/03/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica tariffe per l'anno 2011.
278 MONTALE (PT)	23/02/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI : Modifica di precedente regolamento.
279 MONTANO ANTILIA (SA)	22/09/10 N. 16	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.

280 MONTECCHIO PRECALCINO (VI)	23/02/11 N. 06	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
281 MONTEGRANARO (FM)	19/05/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
282 MONTERENZIO (BO)	28/12/10 N. 88	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Approvazione regolamento.
283 MONTEROSSO AL MARE (SP)	09/05/11 N. 09	ICI - TARSU: Disposizioni in materia di condono.
284 MONTEROSSO AL MARE (SP)	02/05/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
285 MONTJOVET (AO)	22/12/10 N. 50	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
286 MONTJOVET (AO)	22/12/10 N. 37	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
287 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	17/02/11 N. 28	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
288 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	17/02/11 N. 25	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB. E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
289 MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	25/03/11 N. 07	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
290 MONZAMBANO (MN)	23/02/11 N. 02	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
291 MORCIANO DI ROMAGNA	15/04/11 N. 15	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
292 MORICONE (RM)	07/03/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
293 MOTTA VISCONTI (MI)	03/12/10 N. 158	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -TOSAP: Conferma tariffe per l'anno 2011.
294 MOTTA VISCONTI (MI)	06/04/11 N. 08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
295 MOTTA VISCONTI (MI)	06/04/11 N. 08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
296 MOTTA VISCONTI (MI)	06/04/11 N. 09	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Modifica di precedente regolamento.
297 MOZZATE (CO)	23/06/11 N. 10	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
298 MUGNANO DI NAPOLI (NA)	31/03/11 N. 15	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
299 NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)	30/11/10 N. 106	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011
300 NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)	30/11/10 N. 105	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
301 NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR)	30/11/10 N. 111	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.

302	NONANTOLA (MO)	24/03/11 N. 42	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
303	NONANTOLA (MO)	24/03/11 N. 42	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
304	NONANTOLA (MO)	24/03/11 N. 43	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione modifica al regolamento.
305	NONANTOLA (MO)	24/03/11 N. 43	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione modifica al regolamento.
306	NURACHI (OR)	29/11/10 N. 54	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
307	NURRI (CA)	29/11/10 N. 72	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
308	OLBIA (SS)	22/03/11 N. 10	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
309	OLBIA (SS)	05/05/11 N. 38	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
310	OLBIA (SS)	20/12/10 N. 144	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
311	OLBIA (SS)	22/03/11 N. 09	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento
312	OLEGGIO (NO)	31/03/11 N. 11	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Adozione regolamento.
313	OLGINATE (LC)	30/03/11 N. 22	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
314	OLGINATE (LC)	30/03/11 N. 23	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Adozione regolamento.
315	ONETA (BG)	17/12/10 N. 38	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
316	ORTA NOVA (FG)	16/12/10 N. 31	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
317	ORTA NOVA (FG)	29/03/11 N. 13	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
318	OSTELLATO (FE)	22/02/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
319	OSTELLATO (FE)	22/02/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
320	OZZERO (MI)	11/03/11 N. 22	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Approvazione parametri anno 2011.
321	OZZERO (MI)	11/03/11 N.09	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE: Modifica di precedente regolamento.
322	OZZERO (MI)	11/03/11 N. 21	TOSAP - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe anno 2011.
323	PADENGHE SUL GARDA (BS)	22/12/10 N. 50	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
324	PADENGHE SUL GARDA (BS)	22/03/11 N. 04	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
325	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	23/12/10 N. 56	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.

326 PALMANOVA (UD)	23/11/10 N. 129	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2010. (Errata corrige tariffa deliberaz. n. 6 del 13.01.2010).
327 PALMANOVA (UD)	13/06/11 N. 81	TARSU:Disposizioni in materia di tariffe anno 2011 (errata corrige tariffa per cat. I^F delibera n. 28 del 02/02/11).
328 PERGOLA (PU)	04/06/11 N. 138	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
329 PERO (MI)	28/10/10 N. 54	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
330 PERUGIA (PG)	08/11/10 N. 178	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
331 PESARO (PS)	08/02/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe anno 2011.
332 PESARO (PS)	08/02/11 N. 13	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe anno 2011.
333 PESCATE (LC)	18/12/10 N. 36	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Disposizioni varie.
334 PIANSANO (VT)	08/06/11 N. 16	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
335 PIEVE SAN GIACOMO (CR)	23/12/10 N. 33	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
336 PIEVE SAN GIACOMO (CR)	23/12/10 N. 32	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
337 PIMONTE (NA)	16/11/10 N. 35	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
338 PLOAGHE (SS)	29/12/10 N. 57	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
339 PLOAGHE (SS)	29/12/10 N. 58	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
340 POGGIO RENATICO (FE)	29/11/10 N. 62	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
341 POIRINO (TO)	21/12/10 N. 83	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
342 POLLINA (SA)	20/01/11 N. 03	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
343 POLLINA (SA)	20/01/11 N. 02	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
344 PORTO AZZURRO (LI)	29/11/10 N. 82	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
345 POZZONOVO (PD)	30/09/10 N. 43	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
346 POZZUOLO MARTESANA (MI)	25/11/10 N. 56	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Adozione regolamento.
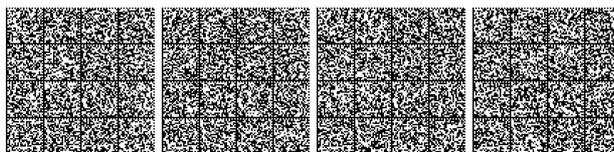
347 PRADAMANO (UD)	17/11/10 N. 144	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
348 PRIOCCA (CN)	14/12/10 N. 35	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica al regolamento per la definizione agevolata dei tributi locali.
349 PULSANO (TA)	09/02/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
350 PULSANO (TA)	10/12/10 N. 75	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
351 QUARTU SANT'ALENI (CA)	28/06/11 N. 66	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
352 RANICA (BG)	28/10/10 N. 48	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
353 REDONDESCO (MN)	23/12/10 N. 66	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica del regolamento di contabilità.
354 RESANA (TV)	21/12/10 N. 57	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Integrazione al regolamento.
355 RHO (MI)	19/04/11 N. 142	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Adozione regolamento.
356 RHO (MI)	19/04/11 N. 143	TARIFFA IGENE AMBIENTALE: Modifica di precedente regolamento.
357 RIMINI (RN)	20/01/11 N. 04	IMPOSTA DI SCOPO: Modifica di precedente regolamento.
358 RIVANAZZANO TERME (PV)	21/12/10 N. 49	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
359 RIVANAZZANO TERME (PV)	29/11/10 N. 43	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
360 RIVANAZZANO TERME (PV)	29/11/10 N. 44	TRIBUTI VARI: Disposizioni in materia di sanzioni amm.ve
361 RIVANAZZANO TERME (PV)	29/11/10 N. 45	TRIBUTI VARI: Disposizioni sugli strumenti deflattivi del contenzioso.
362 RIVANAZZANO TERME (PV)	02/03/11 N. 05	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
363 ROMA (RM)	22-23/12/10 N. 38	TRIBUTI VARI: Adozione regolamento sul contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale.
364 ROMANO D'EZZELLINO (VI)	30/12/10 N. 41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
365 ROMENO (TN)	12/01/11 N. 01	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
366 ROSATE (MI)	27/11/10 N. 35	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
367 ROSATE (MI)	27/11/10 N. 36	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
368 ROSATE (MI)	18/12/10 N. 47	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.

369 ROVETTA (BG)	18/12/10 N. 53	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
370 ROVETTA (BG)	18/12/10 N. 52	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
371 RUBIERA (RE)	04/02/11 N. 04	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Approvazione regolamento.
372 S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	27/12/10 N. 173/g	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
373 S. DORLIGO DELLA VALLE (TS)	31/01/11 N. 14/g	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
374 SACCOLONGO (PD)	28/02/11 N. 24	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
375 SAINT VINCENT (AO)	23/12/10 N. 71	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
376 SALE MARASINO (BS)	18/02/11 N. 01	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
377 SALVE (LE)	30/11/10 N. 37	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
378 SAN CANZIAN D'ISONZO (GO)	25/11/10 N. 45	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
379 SAN GERMANO DEI BERICI (VI)	21/03/11 N. 02	TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE: Adozione regolamento.
380 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	27/01/11 N. 06	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Disposizioni varie.
381 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	27/01/11 N. 09	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE: Disposizioni varie.
382 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	27/01/11 N. 07	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni varie.
383 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)	14/12/10 N. 81	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Conferma per l'anno 2011 del regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale applicato nell'anno 2010.
384 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)	21/12/10 N. 91	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica regolamento.
385 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)	29/12/10 N. 56	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
386 SAN VITO LO CAPO (TP)	27/12/10 N. 43	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
387 SAN VITO LO CAPO (TP)	27/12/10 N. 40	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento per il controllo delle quote inesigibili.
388 SAN VITO SULLO IONIO (CZ)	30/12/10 N. 13	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
389 SANT' OMOBONO TERME (BG)	30/12/09 N. 39	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni varie.

390 SANT' OMOBONO TERME (BG)	25/10/10 N. 26	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Valore delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento: Disposizioni varie.
391 SANTA LUCIA DEL MELA	29/11/10 N. 54	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
392 SANTA TERESA GALLURA (OT)	28/06/11 N. 18	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
393 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	01/02/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
394 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	01/02/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
395 SAUZE D'OULX (TO)	21/09/10 N. 39	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
396 SAVIGLIANO (CN)	22/12/10 N. 58	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica al regolamento per l'accertamento e la riscossione.
397 SCALDASOLE (PV)	21/12/10 N. 29	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
398 SEGARIU (CA)	22/12/10 N. 51	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
399 SEGARIU (CA)	22/12/10 N. 50	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni varie.
400 SEGRATE (MI)	12/05/11 N. 16	TRIBUTI VARI:Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
401 SERAVEZZA (LU)	24/11/10 N. 156	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
402 SERAVEZZA (LU)	24/11/10 N. 157	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:Conferma tariffe per l'anno 2011.
403 SERAVEZZA (LU)	29/12/10 N. 78	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:Modifica di precedente regolamento.
404 SERAVEZZA (LU)	24/11/10 N. 155	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
405 SERRA RICCO' (GE)	15/02/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
406 SERRA SAN QUIRICO (AN)	16/02/11 N. 13	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Variazione tariffe.
407 SERRAMAZZONI (MO)	27/12/10 N. 66	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
408 SESTU (CA)	28/12/10 N. 56	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
409 SEULO (CA)	30/12/10 N. 62	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Modifica regolamento.

410 SEULO (CA)	30/12/10 N. 63	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
411 SIRONE (LC)	29/12/10 N. 28	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
412 SIRONE (LC)	29/12/10 N. 29	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
413 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)	04/11/10 N. 153	TRIBUTI VARI: Approvazione tariffe tributi comunali per l'anno 2010.
414 SOGLIANO AL RUBICONE (FC)	05/11/09 N. 135	TRIBUTI VARI: Rettifica del precedente oggetto della delibera, con: Approvazione tariffe tributi comunali per l'anno 2010.
415 SOMMA VESUVIANA (NA)	17/06/11 N. 123	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
416 SPOTORNO (SV)	25/01/11 N. 01	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
417 SPOTORNO (SV)	25/01/11 N. 01	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Integrazione al regolamento.
418 STARANZANO (GO)	26/01/11 N. 06	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Adeguamento tariffe anno 2011.
419 STARANZANO (GO)	20/12/10 N. 60	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
420 STREVI (AL)	19/04/10 N. 07	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
421 TAGGIA (IM)	31/05/10 N. 20	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
422 TAGGIA (IM)	24/03/11 N. 79	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
423 TAGGIA (IM)	24/03/11 N. 79	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
424 TARANTASCA (CN)	15/02/11 N. 19	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
425 TAVAGNACCO (UD)	07/02/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
426 TELVE (TN)	28/12/10 N. 185	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Approvazione della tariffa per l'anno 2011.
427 TERNI (TR)	31/01/11 N. 12	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
428 TERNI (TR)	15/06/11 N. 136	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate-TOSAP: Modifica di precedente regolamento
429 TERRANOVA DA SIBARI (CS)	07/04/11 N. 07	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
430 TERRICCIOLA (PI)	08/03/11 N. 10	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
431 TORGIANO (PG)	27/01/11 N. 23	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.

432 TORRIANA (RN)	10/12/10 N. 90	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
433 TORRIANA (RN)	10/12/10 N. 89	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
434 TORRIANA (RN)	01/03/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Determinazione limiti di reddito per esenzioni ai fini della tarsu anno 2011.
435 TORRIANA (RN)	10/12/10 N. 86	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
436 TRAPANI (TP)	02/05/11 N. 63	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
437 TRECENTA (RO)	19/04/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Adozione regolamento.
438 TRESCORE BALNEARIO (BG)	30/11/10 N. 58	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Modifica regolamento
439 TREVENZUOLO (	10/03/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
440 TRIBANO (PD)	07/03/11 N. 09	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Conferma valori minimi delle aree edificabili.
441 TUORO SUL TRASIMENO (PG)	22/03/11 N. 08	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
442 UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA (BO)	29/12/10 N. 22	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
443 UZZANO (PT)	30/03/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
444 VALFURVA (SO)	31/03/11 N. 06	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
445 VALGOGLIO (BG)	12/11/10 N. 78	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Adozione regolamento.
446 VALLEDORIA (SS)	05/04/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Adozione regolamento per la definizione agevolata.
447 VANDOIES (BZ)	17/12/10 N. 48	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Approvazione regolamento.
448 VAPRIO D 'ADDA (MI)	20/12/10 N. 49	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Approvazione regolamento.
449 VARANO DE' MELEGARI (PR)	22/12/10 N. 71	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: Variazione dell'addizionale.
450 VARESE (VA)	17/12/10 N. 66	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
451 VELLETRI (RM)	10/03/11 N. 32	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Conferma tariffe per l'anno 2011.
452 VELLETRI (RM)	10/03/11 N. 31	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
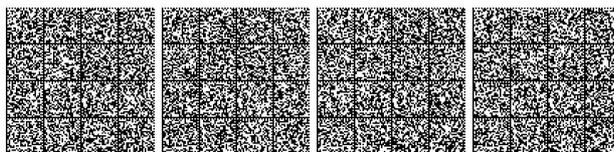
453 VELLETRI (RM)	11/03/11 N. 21	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
454 VELO D'ASTICO (VI)	28/02/11 N. 10	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
455 VENEZIA (VE)	17/01/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
456 VENEZIA (VE)	10/06/11 N. 78	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
457 VERGATO (BO)	24/02/11 N. 16	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
458 VERNANTE (CN)	30/04/11 N. 23	TRIBUTI VARI: Modifica al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
459 VEROLI (FR)	11/02/11 N. 14	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
460 VEROLI (FR)	08/02/11 N. 13	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB. E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
461 VEROLI (FR)	11/02/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
462 VERRUCCHIO (RN)	09/02/11 N. 11	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA': Modifica di precedente regolamento.
463 VERRUCCHIO (RN)	09/02/11 N. 09	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
464 VERTOVA (BG)	03/03/10 N. 05	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
465 VERUCCHIO (RN)	09/02/11 N. 10	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
466 VERUCCHIO (RN)	09/02/11 N. 07	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Agevolazioni in materia di tarsu.
467 VERVIO (SO)	03/03/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
468 VESCOVATO ( )	17/02/11 N. 05	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Disposizioni varie.
469 VESCOVATO ( )	17/02/11 N. 04	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie
470 VICOPISANO (PI)	18/11/10 N. 72	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
471 VICOPISANO (PI)	24/03/11 N. 06	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
472 VIGEVANO (PV)	17/02/11 N. 09	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
473 VIGEVANO (PV)	28/03/11 N. 14	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
474 VIGEVANO (PV)	22/12/10 N. 89	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.

475 VIGEVANO (PV)	19/04/11 N. 10	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
476 VIGGIU' (VA)	02/03/11 N. 07	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Regolamento per la rateizzazione dei tributi a seguito di atti di accertamento.
477 VILLA LATINA (FR)	02/10/10 N. 24	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
478 VILLAFRANCA TIRRENA	24/05/11 N. 08	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI I SOLODI URBANI: Riapprovazione regolamento.
479 VILLANOVA MONDOVI' (CN)	28/04/11 N. 41	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB. E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
480 VILLASANTA (MB)	25/10/10 N. 87	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
481 VILLASANTA (MB)	26/04/11 N. 39	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica tariffe per l'anno 2011.
482 VIMODRONE (MI)	16/03/11 N. 20	TRIBUTI VARI: Accertamento con adesione: Modifica regolamento.
483 VINCI (FI)	28/04/11 N. 28	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
484 VINCI (FI)	28/04/11 N. 26	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
485 VINCI (FI)	28/04/11 N. 27	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Modifica di precedente regolamento.
486 VINCI (FI)	28/04/11 N. 29	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
487 VOGHIERA (FE)	16/12/10 N. 175	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Disposizioni in materia di tariffe anno 2011.
488 VOGHIERA (FE)	16/12/10 N. 176	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
489 VOGHIERA (FE)	22/03/11 N. 17	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
490 VOLPEDO (AL)	30/11/10 N. 35	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
491 VOLTAGO AGORDINO (BL)	20/12/10 N. 37	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
492 ZAGAROLO (RM)	29/12/10 N. 116	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: Modifica di precedente regolamento.
493 ZAGAROLO (RM)	29/12/10 N. 114	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Modifica di precedente regolamento.
494 ZAGAROLO (RM)	26/04/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento
495 ZAGAROLO (RM)	29/03/11 N. 11	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
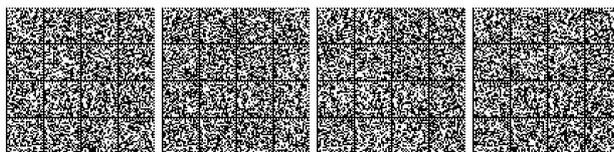
496 ZAGAROLO (RM)	29/03/11 N. 11	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Disposizioni varie.
497 ZAGAROLO (RM)	26/04/11 N. 14	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: Modifica di precedente regolamento.
498 ZAGAROLO (RM)	29/12/10 N. 115	TRIBUTI VARI: Disciplina generale delle entrate: Modifica di precedente regolamento.
499 ZONE (BS)	26/03/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.
500 ZONE (BS)	26/03/11 N. 02	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: Disposizioni varie.

11A11472

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Colli di Luni".

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla CIA, dalla Coldiretti e dalla Confagricoltura di La Spezia, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Colli di Luni»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana e della Regione Liguria sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 19 e 20 luglio 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.
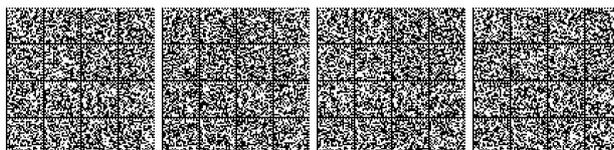
ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI DI LUNI"

Articolo 1

La denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Colli di Luni" rosso, anche nella tipologia riserva;
"Colli di Luni" bianco;
"Colli di Luni" Vermentino, anche nella tipologia superiore;
"Colli di Luni" Albarola.

Articolo 2

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" rosso devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 50%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo 35%;
Trebbiano toscano: dal 25% al 40%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" Vermentino devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Vermentino: minimo al 90%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" Albarola devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Albarola: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nell'ambito della Regione Toscana e Liguria.

Articolo 3

Le uve destinate alla produzione dei vini “Colli di Luni” devono essere prodotte nella zona appresso indicata che interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in parte i seguenti comuni:
Provincia di La Spezia :
Comuni di Ortonovo, Castelnuovo Magra, Sarzana, Santo Stefano di Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio, Beverino, Riccò del Golfo, Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
Provincia di Massa :
Comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
Tale zona è così delimitata: partendo dal confine sud della provincia di La Spezia, comune di Ortonovo località Dogana, con la provincia di Massa la linea di delimitazione segue il confine provinciale e sale prima a nord-est poi o nord circo-scrivendo i comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra poi, percorre la provinciale n. 446 che tocca la foce del Cucco in comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle quote 485, 423 e 309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera, toccando gli abitati di La Capanna e Case Ambrosini fino ad incontrare il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di Santo Stefano Magra fino ad incon-trare la statale della Cisa dove si interrompe. Sempre sulla s.s. della Cisa riprende a quota 39 e da questo punto sale fino all'altezza della passerella sul Magra di Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume verso nord fino a quota 38 e sale per la mulattiera, sempre verso nord fino a località Castello, passando per il sentiero sotto il monte Cecchino e, sempre per la mulattiera, fino a località Laghi. Da qui, la deli-mitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400 e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima (comune di Bolano) poi seguendo sempre la stessa mulat-tiera si toccano le località Il Prato - Serra - Pianello e, passando a nord di Casa Toreni, si raggiunge il confine regionale; quindi la stessa mulat-tiera rientra nella pro-vincia di La Spezia, comune di Calice al Cornoviglio toc-cando le frazioni di Pegui e Madrignano fino al torrente Usurana seguendo la vecchia mulattiera che da Pegui, Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.
Si sale quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana, poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il confine comunale di Beverino; successiva-men-te, sempre seguendo tale confine tocca la località Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia. Da qui si sale seguendo la s.s. stessa fino al passo della Foce, da dove si imbocca la strada comunale per il Monte Parodi, che si segue fino al raggiungimento della stradina comunale Sommovigo. Si procede fino ad incrociare la curva di livello dei 275 metri, che si segue fino all'abitato detto Sommivigo. Da qui si sale lungo l'impluvio verso l'abitato Nevea, finché ci si ricongiunge alla comunale per il monte Parodi. Da qui si scende lungo la strada comunale che porta all'abitato S. Anna dove, in prossimità della prima casa del nucleo abitato si prende a destra, seguendo il valletto che porta all'abitato Toracca Inferiore fino al raggiungimento della curva di livello del 200 m. Seguendo la curva di livello e passando subito sopra all'abitato Toracca superiore, ci si ricongiunge alla s.s. n. 1 Aurelia. Da qui si scende lungo l'Aurelia fino all'abitato di La Spezia seguendo a nord la linea ferroviaria Genova- Roma fino al cimitero urbano seguendo poi la ferrovia del porto fino alla costa in località Fossamastra. Superata questa, la linea di delimitazione segue la costa fino a Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo la provinciale n. 432 tocca Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la provinciale fino a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare la mulattiera e scendendo verso sud si ricongiunge con la provinciale per Ceparana seguendo la stessa provinciale fino ad Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la strada statale n. 62 che tocca S. Stefano di Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia fino alla Dogana di Orto-novo chiudendo la perimetrazione.
Nella zona D.O.C. va, inoltre, inclusa una collinetta costituita da terreni autoctoni di natura argillosa e spiccata vocazione viticola in comune di Santo Stefano di Magra a confine via Cisa e delimitata a

nord dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che incrociando a sud.est il Fosso Ricciali lo segue fino ad incontrare Gora dei Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi al letto del fiume Magra.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione delimitata nell'articolo 3, con caratteristiche collinari, a specifica vocazione viticola e con caratteristiche pedoclimatiche omogenee.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
È vietata ogni pratica di forzatura.
È ammessa l'irrigazione di soccorso.
La quantità massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti:

Tipologia	Produzione t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale % vol
"Colli di Luni" rosso	11	11,00%
"Colli di Luni" rosso riserva	11	12,00%
"Colli di Luni" bianco	11	10,50%
"Colli di Luni" Vermentino	11	11,00%
"Colli di Luni" Vermentino superiore	9	11,50%
"Colli di Luni" Albarola	11	10,50%

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa non dovrà superare del 20% il limite indicato, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutte le uve prodotte.
Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la Regione Toscana e la Regione Liguria, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, possono fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche; si ammette la possibilità di utilizzare contenitori di legno, sia nella fase di fermentazione che di invecchiamento.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3 e comunque anche all'interno del territorio della Provincia della Spezia.
È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni". Qualora la resa uva/vino superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Colli di Luni". Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Tale resa dovrà essere mantenuta anche nel caso di arricchimento.
I vini rossi, dopo un invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di almeno due anni alle condizioni di cui al presente articolo, possono portare in etichetta la menzione "riserva".

Articolo 6

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli di Luni" bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

"Colli di Luni" Vermentino:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

"Colli di Luni" Vermentino superiore:
colore: paglierino piuttosto intenso;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, retrogusto mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

"Colli di Luni" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: delicato, vinoso;
sapore: asciutto, fine, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

"Colli di Luni" rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, persistente;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

"Colli di Luni" Albarola:
colore: giallo paglierino, talvolta con riflessi verdolini;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

È vietato usare assieme alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine", "scelto", "selezionato", e similari.
È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Per i vini designati con la denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è consentito l'uso della menzione "vigna", seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, alle condizioni previste dalla normativa vigente e che i relativi toponimo o nome tradizionale figurino nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.Lgs. 61/2010.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Colli di Luni" è obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

I vini a denominazione di origine controllata "Colli di Luni" debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e, per ciò che concerne la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
È consentita qualsivoglia tipologia di tappatura prevista dalle vigenti disposizioni ad esclusione della tappatura a corona.

11A11475
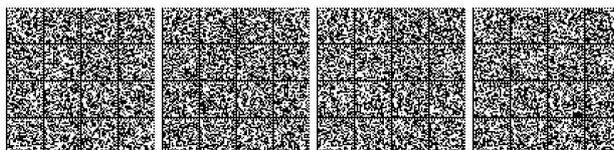
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento, ai fini dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

Posizione in graduatoria	N° Progetto	CONSORZIO/RTI	BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
1	201100035	CONSORZIO ELETTRIMPEX	CONSORZIO ELETTRIMPEX	24
2	201100015	INTERNAZION. IN CINA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLA RETE INTERREGIONALE DELLE I. ART.AGROALIMENT.	MAGLIO ARTE DOLCIARIA - S.R.L.	24
3	201100091	ITALIARREDA, FILIERA DELL'ARREDAMENTO MADE IN ITALY NEL MERCATO MEDIORIENTALE	LA FAVORITA DI DATTERI MARIO E C. S.N.C.	24
4	201100075	AVENANTI 1870 MADE IN ITALY	MOBILI AVENANTI S.R.L.	21
5	201100056	CONSORZIO LATIUM INTERNATIONAL ELECTRONICS SUPPLIERS	CONSORZIO LATIUM INTERNATIONAL ELECTRONICS SUPPLIERS	21
6	201100042	PROMOZIONE IN CINA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE DEL SETTORE TAC	CAF S.R.L.	21
7	201100034	FOREXPORT (AZIONI PROMOZIONALI PER IL SETTORE BICICLETTA)	FOREXPORT (AZIONI PROMOZIONALI PER IL SETTORE BICICLETTA)	21
8	201100087	SISTEMA CASA	L'ANTICA DERUTA - GALLERIA MORETTI DI ALVIERO MORETTI S.N.C.	18
9	201100054	INVEST IN EAST EUROPE	CALDERONE PAOLO	18
10	201100051	ECCELLENZE SANNITE	LA MATARCA DI RICCIO ADRIANA LUISA	18
11	201100081	INTERIOR DESIGN ITALIANO NEGLI EMIRATI ARABI UNITI	LINEA SETTE CERAMICHE DI FLAVIO CAVALLI E GIUSEPPE BUCCO S.N.C.	18
12	201100106	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL GIOIELLO E DELL'ACCESSORIO CUSTOM-MADE NEI MERCATI USA E RUSSIA	"FRANCESCHINI FRATELLI"DI UMBERTO ED OSVALDO FRANCESCHINI-S.N.C.	18
13	201100109	GOLD AND SILVER NETWORK	CONSORZIO PICENI ART FOR JOB	18
14	201100029	FOREXPORT (AZIONI DI CONSOLIDAMENTO IN RUSSIA E DI INSEDIAMENTO IN CINA)	FOREXPORT (AZIONI DI CONSOLIDAMENTO IN RUSSIA E DI INSEDIAMENTO IN CINA)	18
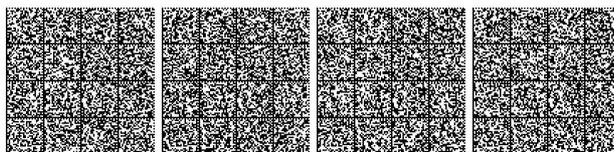
16	201100046	PROMOZIONE DELLA FILIERA ARTIGIANA DELL'ARREDO E COMPLEMENTO IN RUSSIA	VILLARI SRL	18	150.000,00
17	201100095	CONSORZIO C.N.A. SERVIZI	CONSORZIO C.N.A. SERVIZI	15	34.770,32
18	201100061	SLOW FASHION ITALIA	EMBAWO SNC DI PRATICO' CATERINA E OETTL NORBERT	15	36.666,66
19	201100068	ARIANNA - AMBASCIATORI DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO INNOVATIVO	OROPURO S.A.S. DI CARADONNA NICOLA PIO & CARADONNA ROSA ALBA	15	39.666,67
20	201100047	ECCELLENZE DELL'ARTIGIANATO PER TURISTI RUSSI	OGI 2 DI GASTALDELLO LAVINIA E C. S.N.C.	15	48.840,00
21	201100080	ITALIAN MASTERS OF TASTE	PEANO MICHELE	15	66.120,00
22	201100016	PROGETTO QATAR	VERBANO VELLUTI S.R.L.	15	68.440,00
23	201100045	CONSORZIO SVILUPPO E PROMOZIONE (meditares)	CONSORZIO SVILUPPO E PROMOZIONE (meditares)	15	93.395,20
24	201100020	PROMOZIONE DELLA FILIERA DELLA GIOIELLERIA IN NORD EUROPA E USA	NANIS SRL	15	100.000,00
25	201100086	MODA IN ITALY - CONSORZIO TRA PRODUTTORI DEL SETTORE MODADELL'EMILIA ROMAGNA IN SIGLA MODA IN ITAL	MODA IN ITALY - CONSORZIO TRA PRODUTTORI DEL SETTORE MODADELL'EMILIA ROMAGNA IN SIGLA MODA IN ITAL	15	109.850,00
26	201100038	MOBILITALY BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA	MOBILITALY BRIANZA SOCIETA' COOPERATIVA	15	110.499,99
27	201100049	CONSORZIO SVILUPPO E PROMOZIONE (s-sporticket)	CONSORZIO SVILUPPO E PROMOZIONE (s-sporticket)	15	132.005,00
28	201100096	FOCUS PAESI RUSSIA, UCRAINA, INDIA e SPAGNA	FANTASIA NELLE LAMPADE DI FUSAROLI PIER LUIGI	15	137.500,00
29	201100036	ITALIAN FURNITURE INTERIORS	ITALIAN FURNITURE INTERIORS	15	145.000,00
30	201100007	CONSORZIO EXCELLENCE ITALIA - CONSORZIO EXPORT	CONSORZIO EXCELLENCE ITALIA - CONSORZIO EXPORT	15	148.000,00
31	201100083	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA IT. ARREDAMENTO IN BREVE CONSORZIO IT.ARREDAMENTO	CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA IT. ARREDAMENTO IN BREVE CONSORZIO IT.ARREDAMENTO	15	150.000,00
32	201100092	FOREXPORT (UNA RETE NAZIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA MECCANICA STRUMENTALE)	FOREXPORT (UNA RETE NAZIONALE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA MECCANICA STRUMENTALE)	15	150.000,00
33	201100108	MARKETING FIERISTICO INTERNAZIONALE 2012 - SMAI 2012	"S.M.A.I. - SVILUPPO MERCATO DELL'ARTIGIANATO ITALIANO - SOCIETA'	12	28.750,00
34	201100021	GLI ARTIGIANI CRESCONO	MEUCO GOCCIOLATOI S.R.L.	12	34.900,00
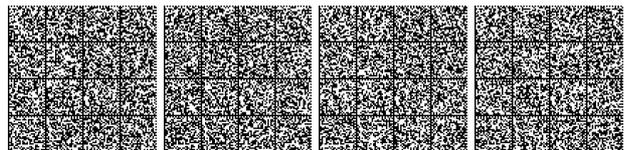
35	201100090	T.I.P. IN LONDON - TYPICAL ITALIAN PRODUCTS IN LONDON	LA PROVENZALE DI FIORELLI ALFONSO E C. S.N.C.	12	36.916,67
36	201100110	PROGETTO PROMOZIONE DI UN NETWORK DI PRODUZIONI ARTIGIANALI ARTISTICHE IN BASILICATA E CAMPANIA	VETRERIA IDEA VETRO DI PAOLICELLI MARIA ARCANGELA	12	66.373,33
37	201100037	PROMEXPORT CASA VENETO	PROMEXPORT CASA VENETO	12	68.785,71
38	201100058	ITALIAN JEWELS IN THE WORLD	OROSCULTURA S.R.L.	12	93.607,14
39	201100032	IMPRESE - DIVENTARE VISIBILI - PICCOLE, TIPICHE, COMPETITIVE	CONSORZIO EXPORT ITALIAN FOOD	12	95.950,00
40	201100052	EXPORT OF VERONA	EXPORT OF VERONA	12	99.000,00
41	201100012	GOLD - AZIONI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE ORAFO	G.S. SILVER S.R.L.	12	100.000,00
42	201100023	CONSORZIO AGOS GROUP ITALIAN STYLE	CONSORZIO AGOS GROUP ITALIAN STYLE	12	100.000,00
43	201100064	ITALIAN STYLE IN RUSSIAN FEDERATION	GLOVES DEI F.LLI FORINO S.R.L.	12	100.000,00
44	201100017	ITALIAN BEST JEWELLERY SIGLABILE I.B.J.	ITALIAN BEST JEWELLERY SIGLABILE I.B.J.	12	100.000,00
45	201100005	CONSORZIO SALERNO TRADING	CONSORZIO SALERNO TRADING	12	133.120,00
46	201100043	INTERNET PER LA PROMOZIONE PRODOTTI E MARCHI AGROALIMENTARE ITALIANO ECCELLENZA	EQUIPE - SOC. CONS. A R.L.	9	6.425,00
47	201100070	AR.M.I.D.A. INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE DELL'ARREDAMENTO E DEL MOBILE	FALEGNAMERIA COLACICCO S.A.S. DI COLACICCO LUCA & C.	9	30.000,00
48	201100062	EXPORTIAMO GUSTO	IL BACIO DI CRISTALLO VALENTINA & C. S.A.S.	9	31.666,67
49	201100065	IN.T.E.SA. INNOVAZIONE E TRADIZIONE DELL'ECCELLENZA SARTORIALE	MICHELE CAPORUSSO	9	40.000,00
50	201100039	PROMOZIONE DELLA SUBFORNITURA MECCANICA NEL MERCATO EUROPEO	LA.ME.D. SRL	9	50.610,00
51	201100003	STILNOVO-CONSORZIO PELLETTIERI TOSCANI	STILNOVO-CONSORZIO PELLETTIERI TOSCANI	9	65.000,00
52	201100001	FILIERA DELLA LAVORAZIONE DEL MAIALE IN RUSSIA	SPECIAL CARNI VIGNOLA SRL	9	75.000,00
53	201100079	PIANO DI RILANCIO COMMERCIALE SU MERCATI EX C.S.I.	CASACLASSICA SRL	9	75.000,00
54	201100006	FLO-EXPORT CONSORZIO	FLO-EXPORT CONSORZIO	9	80.000,00
55	201100025	PROGETTO VIETNAM EDIFICI ECO-INNOVATIVI	BASALDELLA LORIS	9	0,00
56	201100014	ITALIAN FOOD TO GERMANY	REGGIANA GOURMET SRL	9	0,00

57	201100093	MIGLIORARE LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ITALIANI ALL'ESTERO ATTRAVERSO UN'AZIONE DI MARKETING	KELTON S.R.L.	9	0,00
58	201100008	FIRENZE GIOIELLI- CONSORZIO EXPORT	FIRENZE GIOIELLI- CONSORZIO EXPORT	9	0,00
59	201100071	CONSORZIO TOP EXPORT	CONSORZIO TOP EXPORT	9	0,00
60	201100076	LA RETE DI IMPRESE COME PLUS PER AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI	BONACIN IVICA	9	0,00
61	201100089	CONSORZIO PARMA COUTURE	CONSORZIO PARMA COUTURE	9	0,00
62	201100004	GALLERIA CASA ITALIANA	GALLERIA CASA ITALIANA	9	0,00
63	201100088	CONSOLIDAMENTO DEI MERCATI EUROPEI, RUSSIA E PAESI EX RUSSIA PER CALZATURE, PELLETTERIE E ACCESSORI	BLACK VENUS SRL UNIPERSONALE	9	0,00
64	201100013	CONSOLIDAMENTO E ACQUISIZIONE QUOTE DI MERCATO IN EUROPA-RUSSIA E PAESI EX RUSSIA,SETTORE CALZATURE,	GIORGIO PIERGENTILI & C. SNC	9	0,00
65	201100048	FASHION TREND ITALY	LEATHER TREND DI D'ARIENZO MICHELANGELO	9	0,00
66	201100104	CONSORZIO DELL'*ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE*C.A.A.T.	CONSORZIO DELL'*ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE*C.A.A.T.	9	0,00
67	201100101	RETE DEI PICCOLI FRANTOI ARTIGIANI PER L'EXPORT	FRANTOIO SAN LUIGI DI SABATINI PAOLO	6	0,00
68	201100063	CIOCCOLATI D'ITALIA	DOLCI PENSIERI DI SPINELLO ANTONINO	6	0,00
69	201100050	PROMOZIONE DELLA FILIERA MECCANICA IN GERMANIA E NORD EUROPA	P.L.D. COLLETTORI DI PESAVENTO ING. DINO & LUCIANO S.N.C.	6	0,00
70	201100067	VALORE ITALIANO - PROMOZIONE DELLA MODA ITALIANA SUL MERCATO RUSSO	ERRETIEFFE DI RICCO TERESA	6	0,00
71	201100010	CONSORZIO GROSSETO EXPORT	CONSORZIO GROSSETO EXPORT	6	0,00
72	201100094	INTERNAZIONALIZZAZIONE	B SAILS DI SEMERARO MARCO	6	0,00
73	201100027	ARREDAMENTO ARTIGIANO DI LUSSO IN QATAR	FALEGNAMERIA D'ARREDAMENTO SCHIAVINATO DI SCHIAVINATO RINO & C.- S.N.C.	6	0,00
74	201100057	PARTECIPAZIONE DI 9 IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE GIOIELLERIA A FIERE NEGLI EMIRATI ARABI UNITI	FANFANI FABIO	6	0,00
75	201100055	PROGETTO ARREDO E SUBFORNITURA NEI PAESI RUSSIA, UCRAINA, C.S.I.,INDIA, GERMANIA E FRANCIA	ULIANA GERMANO	6	0,00

76	201100040	ECCELLENZE ARTIGIANE ITALIANE NEL MONDO	BOMBA M.CRISTINA	6	0,00
77	201100033	BIMBO ITALIA	BIMBO ITALIA	6	0,00
78	201100002	ITALIAN LUXURY - CONSORZIO EXPORT	ITALIAN LUXURY - CONSORZIO EXPORT	6	0,00
79	201100009	CONSORZIO ITALIANO TUTTOCIBO- C.I.T.	CONSORZIO ITALIANO TUTTOCIBO- C.I.T.	6	0,00
80	201100041	OFFICINA DELLO STILE ITALIANO	SMART LEATHER S.R.L.	6	0,00
81	201100028	CIRAT - CONSORZIO INDUSTRIALE PER LA RICERCA E LE ALTE TECNOLOGIE INBREVE "CIRAT"	CIRAT - CONSORZIO INDUSTRIALE PER LA RICERCA E LE ALTE TECNOLOGIE INBREVE "CIRAT"	6	0,00
82	201100073	STONE LIGHT	CA' BELLI LUCE S.R.L.	6	0,00
83	201100078	CONSOLIDAMENTO MERCATI EUROPEI E PENETRAZIONE MERCATI EMERGENTI	ERREGI DI GIUNTI RENZO	6	0,00
84	201100102	MADE IN BORGO	STILE D'ORO DI CECERE ANNA	6	0,00
85	201100018	CONSORZIO PRODUTTORI ARTIGIANI CANTURINI P.A.C. - ROMANIA	CONSORZIO PRODUTTORI ARTIGIANI CANTURINI P.A.C. - ROMANIA	6	0,00
86	201100022	CONSORZIO PRODUTTORI ARTIGIANI CANTURINI P.A.C. - MOLDAVIA	CONSORZIO PRODUTTORI ARTIGIANI CANTURINI P.A.C. - MOLDAVIA	6	0,00
87	201100084	CONSORZIO ITALIAN AMERICAN JEWELLERY	CONSORZIO ITALIAN AMERICAN JEWELLERY	6	0,00
88	201100097	INSIEME PER PROMUOVERE IL MADE IN ITALY	PISTORE FERDINANDO	3	0,00
89	201100105	LA FILIERA CORTA DEL CIOCCOLATO ARTIGIANALE ITALIANO DI QUALITA' IN AMERICA LATINA	LE DELIZIE S.N.C. DI BESSONE SILVIO PIETRO E VINAI MARIANGELA	3	0,00
90	201100074	MODA EXPO	DE.MA. COMFORT SRL	3	0,00
91	201100059	CONSORZIO PROGETTA	CONSORZIO PROGETTA	3	0,00
92	201100066	RTI-LEATHER FROM ITALY-MOSCA 2012	CALZATURIFICIO FORTE DI FORESI & FELICI S.N.C.	3	0,00
93	201100053	ARTIGIANEXPORT11	CONSORZIO PREMAX	3	0,00
94	201100019	CONSORZIO ITALIAN GOLD CLUB	CONSORZIO ITALIAN GOLD CLUB	3	0,00

La graduatoria che precede è stata approvata dal Comitato Paritetico di Valutazione (art.6 del DM 4 gennaio 2011), composto da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, delle Regioni Basilicata, Lombardia, Umbria e Veneto.

Il Comitato – al fine di estendere il contributo pubblico al maggior numero possibile di progetti – ha stabilito di dare la priorità, a parità di punteggio, ai progetti di importo inferiore.

I fondi accreditati alla data del 1 agosto 2011, presso il conto corrente di Tesoreria Centrale n. 2209 intestato ad Artigiancassa SPA, rendono attualmente possibile il finanziamento dei progetti collocati in graduatoria dal n. 1 al n. 54 compreso, per un totale di €4.934.963,98.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 4 gennaio 2011, alla somma sopra indicata, potranno aggiungersi gli ulteriori residui in via di accertamento da parte di alcune Regioni, a conclusione della gestione del precedente intervento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane (DM 12 febbraio 2008).

Una volta acquisite da Artigiancassa SpA le predette risorse finanziarie, verrà disposto lo scorrimento della graduatoria sino all'esaurimento delle risorse stesse, di cui sarà data comunicazione agli aventi diritto.

11A11474

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
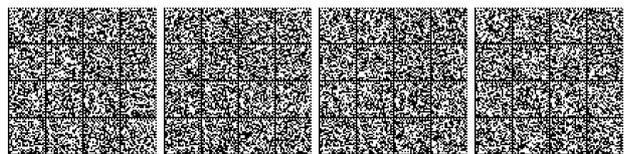
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.